


OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XXI NUMERO 3

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE

Professione piena di fascino

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

La sala Avvocati del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
intitolata all'Avvocato Lucio Grimaldi

LA PAGINA DEI CONVEGNI

25 Novembre 2024 "Come eri vestita?"

**Periodico Quadrimestrale
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Anna De Nicola

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Lucia Apuzzo
Marianna Arpaia
Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Antonio Coppola
Maria Coppola
Renata Gaeta
Mario Gallo
Gianluca Granato
Eliana Libroia
Emiliana Matrone
Italo Meoli
Andrea Milo
Angelo Mondelli
Claudia Ruggiero Perrino
Marianna Polito
Gaetano Riccio
Giuseppina Romano
Francesco Spinelli
Eleonora Stefanelli
Rossella Ugliano

Hanno collaborato a questo numero

Teresa D'Alessandro

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato a mezzo mail,
non sarà restituito

Impaginazione e stampa

PIBIESSE srl
cell. 081 929449
info@pibiessesrl.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal web
© 2024 Foto
PIBIESSE srl

© 2024 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE



Giustizia
(affresco - 1543)

Raffaello Sanzio
MUSEI VATICANI, CITTÀ DEL VATICANO

s o m m a r i o

EDITORIALE

Luigi Ciancio
Professione piena di fascino 4

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

La redazione
La sala Avvocati del Giudice di Pace di Nocera Inferiore intitolata all'Avvocato Lucio Grimaldi 6

Inaugurazione del Parcheggio del Tribunale riservato agli Avvocati del Foro 8

GIURISPRUDENZA

Emiliana Matrone
Per richiedere le spese straordinarie serve un nuovo titolo esecutivo oppure si può fare precetto? La risposta: dipende dalla natura delle spese straordinarie 11

Italo Meoli
Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti? 13

Licenziamento senza contestazione: reintegra anche per le piccole imprese 14

Claudia Ruggiero Perrino
Utilizzo delle fotografie nelle cause di separazione 15

DOTTRINA

Eliana Libroia
L'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità 19

Italo Meoli
Dimissioni per giusta causa: il punto sulle diverse ipotesi 22

DL flussi convertito in legge: novità ricongiungimenti, trattenimenti alle Corti d'appello 23

La tutela antidiscriminatoria nei rapporti di lavoro tra legislazione italiana e normativa europea 24

Lavoro mediante piattaforme digitali: pubblicata la direttiva UE 28

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso 31

Gaetano Riccio

La promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea 32

LA PAGINA DEI CONVEGNI

Teresa Moreno
25 NOVEMBRE 2024 "COME ERI VESTITA?": eventi e riflessioni proposte dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 36

IA & DIRITTO

A cura di Francesco Spinelli,
Consigliere del COA di Nocera Inferiore

Teresa D'Alessandro
Giustizia Predittiva: Quando la Fantascienza di 'Minority Report' incontra la Realtà dell'Intelligenza Artificiale 39

NOTIZIE DAL CONSIGLIO

A cura di Barbara Barbato,
Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore

News COA 41

News CASSA FORENSE 42

News CNF 43

Le statistiche 48

Editoriale di Luigi Ciancio

Professione piena di fascino

A mio avviso, ma non solo mio, quella dell'avvocato è una professione piena di fascino ladove il cliente, con la sua vicenda personale, con le sue segrete confessioni, con la sua contorta narrazione riesce sempre a suscitare l'interesse di chi l'ascolta, non fosse altro perché si arricchisce di una nuova esperienza.

Ed il cliente, inizialmente accolto con distrazione, diviene portatore di interessi professionali nuovi, da esplorare, da recepire, da archiviare nei cassetti delle proprie conoscenze.

E nel mentre il cliente, il cui caso non è mai uguale a quello del precedente o del successivo, abbandona l'iniziale esitazione (non potrebbe essere invece una sorta di pudore a riferire di cose comunque personali?) esponendo il suo problema, l'avvocato è già alla ricerca del miglior consiglio e della più accorta difesa.

Il caso del cliente è divenuto il caso dell'avvocato il quale bandendo le diavolerie è chiamato a ricercare e a trovare gli argomenti più giusti per convincere il Giudice, a rappresentare tutta la sua abilità per convincere chi deve giudicare della bontà della sua tesi.

Si raffigura, a tal punto, la qualità del professionista.

Egli è chiamato a dare al cliente non una prestazione predeterminata, bensì unica perché applicata a quella specifica fattispecie: non ripetibile perché ogni caso è una storia diversa, un'interpretazione diversa, l'applicazione di norme diverse.

La qualità nella professione di avvocato deve significare preparazione, esperienza e aggiornamento continuo. Non disgiunte, anzi ad esse collegate, dal rispetto delle regole di deontologia professionale e di lealtà verso clienti e colleghi.


La distinzione tra l'avvocato ed il mestierante è dato, per l'appunto, oltre che dalla qualità delle prestazioni, anche dal rigoroso rispetto di norme etiche e di condotta. Che con il codice di deontologia forense trovano ampia esplicitazione e realizzazione.

Il fascino della nostra professione non può prescindere dalla responsabilità sociale dell'avvocato chiamato ad esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività, da un sano e sincero rapporto di colleganza, da chiari rapporti con gli ex clienti. Nella nostra attività, infatti, capita di tutto. Anche che il tuo cliente, quello che hai pazientemente ascoltato, al quale hai dispensato consigli, hai difeso una causa disperata strappando una sentenza favorevole, hai fatto capire che la vittoria della causa è frutto della valentia dell'avvocato, per il quale non poche volte hai anticipato le spese senza averle avute mai più restituite passa ad un altro avvocato senza una pur minima giustificazione, ignorandoti del tutto se ti incontra nella stessa aula giudiziaria in cui ti ha precedentemente accompagnato.

La ingratitudine prende forma, si materializza.

Anche questo deve sopportare un avvocato.

Altrimenti, che fascino avrebbe la nostra professione!






Voci dal Palazzo di Giustizia

William Nocera

La sala Avvocati del Giudice di Pace di Nocera Inferiore intitolata all'Avvocato Lucio Grimaldi

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore (SA), su mia relazione, nella seduta tenuta il 27.10.2023, giusta delibera n.20, all'unanimità dei presenti ha intitolato all'Avvocato Lucio Grimaldi l'aula assegnata agli Avvocati presso gli Uffici del Giudice di Pace di Nocera Inferiore (SA).



Il giorno 9 ottobre 2024, presso la sala Avvocati del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, si è tenuta, alla presenza di tanti colleghi, ai familiari di Lucio Grimaldi nonché dei vertici degli uffici giudiziari del Circondario e del Sindaco di Nocera Inferiore, la cerimonia di intitolazione della sala con tanto di targa commemorativa per il compianto e stimato Collega, commissario dell'istituendo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e suo primo Presidente.

La figura dell'Avvocato Lucio Grimaldi è strettamente legata alla nascita del nostro Consiglio dell'Ordine.

Infatti l'Ordine Forense di Nocera Inferiore nasce il 12 ottobre del 1993 con la legge dell'11 febbraio 1992, n. 127, che istituisce il Tribunale di Nocera Inferiore.

La nascita dell'Ordine è stata preceduta (giusto decreto dell'allora Ministero di grazia e giustizia del 28 luglio 1992) dalla nomina dell'avvocato Lucio Grimaldi, quale Commissario Straordinario per il costituendo Ordine degli Avvocati e Procuratori nocerino, il quale come primo atto (verbale n. 1 del 24.09.1993) procedeva alla nomina di un comitato di collaboratori nelle persone degli Avvocati: Mario Costabile, Gennaro Improta, Gabriele Capuano e Aniello Cosimato e svolgeva tutte le attività proprie del Consiglio dell'Ordine e concludeva poi con la

nomina, per il costituendo Ordine, del consulente amministrativo dott. Massimo De Martino Adinolfi, esperto nello svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alle attività proprie dell'Ordine.

Le elezioni del primo Consiglio dell'Ordine venivano indette con delibera n. 23 del 15 dicembre 1993 e, a seguito delle votazioni, tenutesi nei giorni 12 e 13 gennaio del 1994, risultavano eletti gli avvocati: Michele Alfano, Francesco Bonaduce, Aniello Cosimato, Mario Costabile, Bruno Falcone, Lucio Grimaldi, Gennaro Improta, Antonietta Sessa De Prisco, Gerardo Ranucci.

Il Consiglio, nella prima seduta del 4 febbraio 1994, eleggeva l'Avvocato Lucio Grimaldi, suo primo Presidente, l'Avvocato Gennaro Improta, quale suo Segretario, e l'Avvocato Aniello Cosimato quale suo Tesoriere.

Nel tracciare un ricordo dell'Avvocato Lucio (come ero solito chiamarlo) posso dire che sono stato profondamente legato a lui e in queste pagine vorrei evidenziare non solo il professionista ma anche la persona che per me è stata sempre una guida e un punto di riferimento soprattutto nel mio percorso professionale.

L'Avvocato Lucio Grimaldi nasce il 09.07.1927 a Nocera Inferiore e, a soli 22 anni, e precisamente il 26.11.1949, consegue la Laurea in Giurisprudenza



presso l'Università di Napoli e, dopo un periodo di praticantato presso lo studio dell'Avvocato Rossi,



si dedica, fino alla pensione, alla professione di Avvocato, venendo a mancare il 22.10.2016. E' stato un Avvocato molto stimato dalla Classe Forense sia nocerina che da quella salernitana, molti lo ricordano come un uomo di rara onestà, con un passo corretto: carattere schivo ma con una personalità ben marcata e decisa, era assai stimato per il suo spirito, nelle aule di giustizia, a difesa dei sani e fondamentali diritti ed insegnamenti di vita ed

pre più forte tanto da farmi rimanere presso lo studio fino all'anno 2015, considerando che avevo conseguito l'abilitazione di Avvocato Cassazionista nel 2013..

Ricordo che, nei i primi giorni di pratica, l'impressione che ebbi fu quella di un uomo severo e diffidente, insomma un uomo di altri tempi, tant'è che i primi mesi mi dava il "Voi" e mi chiamava "Guiglielmo", perché per uno come lui, legato alle tradizioni, il nome William era lontano anni luce, insomma impronunciabile.

Ricordo con emozione, ma con tanto orgoglio, quando mi consegnò, dopo pochi mesi, le chiavi dello studio ma, con altrettanto orgoglio, ricordo le lunghe serate fino a tardi nello studio con lui a confrontarci su questioni giuridiche, ed anche le "garbate e mai scomposte" ramanzine ricevute e soprattutto, negli ultimi anni, gli accesi scontri "professionali" ma sempre con rispetto.



ha dato sempre, con spirito di servizio, il suo contributo umano e professionale anche in politica, tanto da ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale a Nocera Inferiore (SA).

In questa sede mi piace richiamare la sua memoria, con qualche aneddoto, essendo stato uno dei suoi ultimi praticanti. Infatti, la mia pratica forense iniziata con il figlio Paolo, allora già procuratore legale, presso il suo studio nel lontano 1997 è stata caratterizzata da un legame, sia con lui che col figlio Paolo, che nel corso degli anni è diventato sem-

Da lui ho ricevuto tanti insegnamenti professionali e, talvolta, anche di vita, da come comportarsi con gli assistiti ma soprattutto come comportarsi con i Colleghi ricordandomi sempre che le cause andavano studiate prima di essere discusse davanti al Magistrato.

Con orgoglio e con fierezza posso dire che a lui devo tanto sia come persona ma soprattutto come professionista.

Lo ricordo in tante occasioni perché i suoi consigli, che all'epoca contestavo e ritenevo esageratamente

nella foto in alto:
La famiglia di Lucio
Grimaldi con gli
Avvocati
Paolo Grimaldi,
William Nocera e
Pasquale Villani

nella foto in basso:
il primo Consiglio
dell'Ordine,
biennio 1994-1995

prudenti, oggi mi ritornano utili. Grazie Avvocato Lucio, come io lo chiamavo, hai sempre un posto nel mio cuore.

La Redazione

Inaugurazione del Parcheggio del Tribunale riservato agli Avvocati del Foro

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, con il verbale n. 7 del 17/04/2024, recependo il verbale n. 1 del 7 aprile 2024 dell'Organismo di Mediazione, ha deliberato di procedere alla riqualificazione dell'area di parcheggio destinata all'ingresso dei soli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore e degli Avvocati difensori delle parti convenute dinanzi all'Organismo di mediazione del Foro, definendo gli interventi da programmare in particolare:

- Lavori (edili ed elettrici) per l'automazione degli ingressi al parcheggio del COA da parte degli iscritti al Foro;
- acquisto di impianto dotato di sbarre ingresso /uscita automatizzato con esibizione tesserino di iscrizione/badge;
- installazione di sistema di videosorveglianza;
- lavori per regolamentazione stalli auto, cartellonistica (regolamento parcheggio, stradale, sicurezza e privacy), e tutto quanto previsto dalla normativa in vigore per parcheggi non custoditi ad uso esclusivo degli Avvocati;

Lo scopo dell'intervento era quello di restituire ai fruitori un'area accessibile tramite badge magnetico, senza, pertanto, la necessità di personale in presenza per la gestione dell'ingresso/uscita. Un'area necessariamente videosorvegliata e regolamentata con installazione della necessaria cartellonistica e l'adozione di un regolamento per la sua intera gestione.

Dopo un'intensa attività amministrativa e di adeguamento strutturale che ha comportato un allungamento dei tempi previsti per la sua apertura, il parcheggio, nella sua nuova veste, ha visto la luce il giorno 9 ottobre 2024 con la sua inaugurazione.

Il Taglio del nastro da parte della Presidente dell'Ordine, Avvocato Anna De Nicola che ha fortemente voluto, unitamente all'intera compagine consiliare, la realizzazione dell'opera.

Presenti il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, Avvocato Paolo De Maio, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Massimo Sergio Palumbo, il Procuratore Capo della Repubblica di Nocera Inferiore, dott. Antonio Centore e tanti colleghi che hanno assistito al taglio del nastro e alla benedizione della struttura da parte del Parroco della vicina Chiesa. Di eguito pubblichiamo il Regolamento del Parcheggio

PREMESSA

L'area di sosta all'interno della Cittadella Giudiziaria di Nocera Inferiore, con ingresso da via Borsellino, è stata assegnata il 23 febbraio 2001 al



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (di seguito COA) dalla Commissione di Manutenzione del Tribunale di Nocera Inferiore con destinazione esclusiva ad uso parcheggio per gli Avvocati del Foro.

L'Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore (di seguito ODC), organismo non autonomo del COA, con delibera del 17/04/2024, ha assunto gli oneri della gestione e dell'adeguamento tecnologico e regolamentare del Parcheggio.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di sosta dell'area di parcheggio non custodito dell'ODC, con accesso da Via Borsellino in Nocera Inferiore. In particolare, definisce la regio-

lamentazione dell'area di sosta, le attività vietate e il rinvio alla procedura sanzionatoria.

Art. 2 - Gestione

Il parcheggio rientra tra quelli "non custoditi". L'accesso al parcheggio è garantito ai solo autorizzati fino ad esaurimento posti. È attivo un sistema di accesso automatizzato, per le sole autovetture, tramite sbarre gestite da appositi badge rilasciati dall'ODC. È attivo un sistema di videosorveglianza da remoto al fine di garantire:

- il tempestivo intervento del personale incaricato in caso di problemi con il sistema automatico di apertura delle sbarre di accesso;
- il controllo dell'area di sosta al fine di prevenire danni alle attrezzature e strumenti del parcheggio.



Per quanto attiene alla normativa sulla privacy, si rimanda all'informativa pubblicata sul sito istituzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera.

Art. 3 - Orari di apertura

Il parcheggio osserverà il seguente orario di apertura:

- Dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 08.00 alle ore 19.30;
- Il sabato solo in occasione di eventi formativi/associativi.

Art. 4 - Accesso al parcheggio - rilascio del badge per l'accesso

L'accesso al parcheggio è possibile tramite badge

rilasciato agli Avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati/Avvocati stabiliti/Elenchi speciali dell'Ordine di Nocera Inferiore.

È possibile l'accesso all'area di sosta anche ad avvocati di altri Fori difensori di parti convocate dinanzi all'Organismo di Mediazione, per i soli giorni di svolgimento delle procedure, previa richiesta all'ODC da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'incontro di mediazione da questi fissato. Agli interessati, a cura dell'Organismo, sarà inviato a mezzo mail/pec un codice di accesso valido per il solo giorno richiesto. Il rilascio del codice comunque non garantisce l'accesso al parcheggio in caso di esaurimento dei posti disponibili.

Il badge è rilasciato **gratuitamente** al solo interessato (non è ammessa delega) presso lo sportello della segreteria dell'ODC/COA, previa accettazione del presente Regolamento.

Ogni iscritto ha diritto ad unico badge che è strettamente personale e, pertanto, non può essere trasferito, neppure temporaneamente, ad altri.

Il badge **non può essere rilasciato** all'avvocato non in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo laddove sia scaduto il termine fissato dal COA per la sua riscossione.

Il COA, alla scadenza dei termini da questi fissati

per il pagamento della quota annuale di iscrizione agli Albi/Elenchi, segnala gli Avvocati che non vi hanno provveduto all'ODC. Quest'ultimo procederà senza indugio a sospendere i badge degli interessati fino al saldo di quanto dovuto.

In caso di smarrimento/furto del badge, l'interessato dovrà comunicarlo alla segreteria dell'Ordine che provvederà, a sua volta, a segnalarlo all'ODC che, senza indugio, disabiliterà il badge smarrito e ne rilascerà uno nuovo in sostituzione, previa corresponsione da parte dell'interessato di euro 10,00 a titolo di rimborso per il costo di emissione di un nuovo badge.

Art. 5 - Norme di comportamento



È fatto divieto di accesso al parcheggio ai pedoni, alle biciclette e alle moto.

È fatto divieto, in caso di segnale "ROSSO" sul semaforo luminoso posto all'ingresso del parcheggio, di sostare con la propria auto sulla careggiata di via Borsellino in attesa che si liberi il posto auto. All'interno del parcheggio, l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada, dalla normativa applicabile in materia nonché le indicazioni di cui alla segnaletica stradale appositamente installata.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi, avendo cura di parcheggiare esclusivamente all'interno dello stallo delimitato dalle strisce blu.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei a evitare incidenti e a impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

È fatto divieto di parcheggiare l'auto sotto le piante ad alto fusto presenti nel parcheggio, dove sono allocati ben visibili, i cartelli di divieto di sosta.

È vietato stazionare con il motore acceso, effettuare travasi di carburante, usare le luci abbaglianti, sostare lungo le corsie di scorrimento, effettuare o fare effettuare la pulizia del veicolo, scaricare a terra materiali e liquidi che possono insudiciare e/o danneggiare la pavimentazione, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose.

È fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili, esplosive.

Art. 6 - Sanzioni

Tutti i comportamenti contrari alle prescrizioni individuate dal presente Regolamento, a seconda del-

l'infrazione riscontrata, comporteranno:

- La sospensione del badge rilasciato per un determinato periodo di tempo;
- La revoca del badge;
- La segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per la valutazione del comportamento tenuto dall'Avvocato ai fini disciplinari.

Art. 7 - Responsabilità

L'ODC non è impegnato a custodire i veicoli.

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi non custoditi, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'ODC/COA.

In caso di danni alla propria autovettura dovuti al mancato rispetto delle norme di comportamento prescritte dall'art. 5, resta esclusa ogni responsabilità a carico dell'ODC/COA.

L'ODC/COA non è responsabile del furto dei veicoli in sosta nel parcheggio nonché dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, il furto del veicolo o di sue singole parti di ricambio, la sottrazione di accessori comunque verificatisi all'interno delle aree di parcheggio dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione alla Polizia Locale e all'Autorità competente prima dello spostamento del veicolo in sosta.

Art. 8 - Accettazione

L'utilizzo del parcheggio non custodito comporta l'accettazione integrale di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento che viene consegnato all'atto del rilascio del badge.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti nel parcheggio non custodito, valgono tutte le norme e le condizioni in questa sede stabilite, senza eccezione alcuna, sia con riguardo ai relativi proprietari che ai conducenti e/o utilizzatori/trasgressori.

Giurisprudenza

Emiliana Matrone

Per richiedere le spese straordinarie serve un nuovo titolo esecutivo oppure si può fare precetto? La risposta: dipende dalla natura delle spese straordinarie

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la recente Sentenza n. 224/2024 del 01 febbraio 2024 (RG 2218/2021), affronta mirabilmente la questione lungamente dibattuta in giurisprudenza se, nel caso in cui il soggetto obbligato non adempie al pagamento delle spese straordinarie, si possa agire esecutivamente utilizzando come titolo esecutivo i provvedimenti necessari ed urgenti emanati ex art. 708 cpc a seguito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, il provvedimento contenuto nel dispositivo della sentenza di separazione o di divorzio oppure se sia necessario promuovere autonomo giudizio di cognizione al fine di fare accertare l'effettiva sopravvivenza e l'entità degli specifici esborsi.

Orbene, in materia di separazione e divorzio, il titolo di condanna al mantenimento per i figli contiene, in genere, una somma forfettizzata relativa al contributo mensile stabilito in misura fissa e indica una percentuale per le spese mediche, scolastiche e straordinarie. Tali spese vengono poste solitamente a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% tra di loro. In ordine alla questione in esame, la Corte Costituzionale si era espressa dapprima nel senso della necessità della formazione di un nuovo titolo (Cass. 1758 del 28.01.2008).

Successivamente, la stessa Corte ha elaborato dei correttivi per quelle spese straordinarie che per loro natura sono "ricorrenti" (Cass. 3835 del 15.02.2021), sottraendole all'applicazione del principio enunciato in precedenza.

Con la Sentenza n. 3835 del 15.02.2021, la Suprema Corte di Cassazione distingue due categorie di spese straordinarie:

le spese mediche e scolastiche integrative da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordi-

inarie routinarie; sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an;

spese straordinarie vere e proprie, caratterizzate da imprevedibilità ed imponderabilità; si tratta di spese imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza; dette spese non possono essere rivendicate sulla base del titolo originario; per queste spese, sarà necessaria la for-



mazione di un nuovo e autonomo titolo esecutivo, derivante da un distinto giudizio di cognizione. Rientrano in questa categoria residuale e onnicomprensiva di spese straordinarie, ad esempio, le spese per un intervento chirurgico.

Le prime sono, dunque, quelle spese che "nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte «non fissa» del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatorio sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione".

All'opposto, le seconde sono spese propriamente

straordinarie, non essendo prevedibili e routinarie. Con riguardo a tali spese, con la sentenza n. 3835 del 15.02.2021, la Cassazione afferma quanto segue: «quanto alle cdd. «spese straordinarie» intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., *ibidem*), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione». Nell'esaminare il caso concreto, i Supremi Giudici evidenziano che «la fattispecie in esame nella quale la ricorrente ha ottenuto, come pacificamente emerge agli atti, condanna dell'ex coniuge in sede divorzile per il pagamento del contributo alle spese scolastiche e mediche, rientra pienamente nel descritto paradigma normativo, legittimando il genitore anticipatario a precettare le spese, quale preannuncio di esecuzione, senza necessità di passare per un nuovo accertamento».

I Giudici della Corte, pertanto, concludono che «le spese scolastiche e mediche «straordinarie», salvo diverso accordo tra le parti, si aggiungono all'assegno periodico là dove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori».

Orbene, la Cassazione stabilisce che «l'esborso di quelle spese, autonomo rispetto all'assegno periodico, ma di natura condivisa, ben può intervenire in forza di elencazione portata in precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento».

La Cassazione perviene a tale soluzione allo scopo di evitare la moltiplicazione dei titoli esecutivi, ma allo stesso tempo la Corte si preoccupa di evitare che un titolo che non specifichi gli importi esatti possa essere usato per rivendicare qualsiasi debito o spesa straordinaria.

La Corte puntualizza che «l'indicata classificazione muove dalla necessità che venga rispettato, anche nella materia della condanna al pagamento del contributo alle spese straordinarie in favore del figlio, il principio, di carattere generale, che governa la formazione del titolo esecutivo. La regola se-

condo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, contiene l'ulteriore affermazione, elevata anch'essa a regola iuris, che tanto è destinato a valere sempreché il comando giudiziale sia idoneamente delimitato e quantificato in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che, ex art. 474 c.p.c., ne costituisce l'oggetto o, comunque, lo possa essere in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente aritmetiche (vd. ex multis: Cass. 5/02/2011, n. 2816)».

In tale solco si inserisce anche la Sentenza n. 40992 del 21 dicembre 2021, con cui la Cassazione ribadisce che «il provvedimento con il quale si stabilisce che il genitore non collocatario paghi le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo, e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione».

Parimenti, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7169 del 18.03.2024, conferma «che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole».

Viceversa, la stessa Corte ribadisce che «Le vere spese straordinarie ... non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell'esercizio di apposita azione».

Il Tribunale di Nocera Inferiore, chiamato a sentenziare sull'opposizione proposta dall'attore av-

verso il precetto notificato dall'ex moglie, con il quale veniva intimato il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, ritiene, nel caso concreto, che le spese straordinarie "aventi ad oggetto spese mediche e scolastiche (acquisto lenti visite specialistiche, esami diagnostici, tasse universitarie e pagamento alloggio universitario relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) hanno carattere routinario".

Pertanto, il Tribunale di Nocera Inferiore, secondo un raffinato iter argomentativo logico-giuridico, giunge alla conclusione di poter condividere l'orientamento illustrato dalla più recente ed innovativa Cassazione, sicché afferma che "Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti la somma come tra l'altro ha effettuato l'opposta nel precetto intimato e non necessitano di previa concertazione".

In conclusione, il Tribunale di Nocera Inferiore ritiene il precetto valido ed efficace trattandosi di spese straordinarie con carattere routinario.

Italo Meoli

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

Le dichiarazioni del lavoratore rappresentano un legittimo esercizio del diritto di critica? Il recesso per giusta causa è illegittimo.

Con ordinanza n. 30087 del 21 novembre 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata riguardo a una controversia legata al recesso contrattuale tra un collaboratore e una società sportiva di rilievo.

Il collaboratore aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche attraverso un'intervista, successivamente ritenuta dalla società motivo di interruzione del rapporto di collaborazione.

Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza della giusta causa per il recesso, riconoscendo al collaboratore un risarcimento sia per il danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale.

La Corte d'Appello, invece, pur confermando l'illegittimità del recesso, aveva modificato la quantifi-

cazione del risarcimento e rigettato la richiesta di danno non patrimoniale, includendo tuttavia ulteriori benefici contrattuali nel calcolo del risarcimento patrimoniale.

In sede di ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello, respingendo le istanze di entrambe le parti.

Diritto di critica in ambito lavorativo

I motivi sollevati dalla società in ordine alla ritenuta sussistenza di una giusta causa di recesso, sono stati giudicati dalla Cassazione in parte inammissibili e in parte infondati.

Sul tema del diritto di critica, in particolare, la Corte ha ribadito che le dichiarazioni rese nell'intervista dal collaboratore costituivano una legittima espressione di questo diritto, tutelato costituzionalmente.

Tali dichiarazioni, riguardanti scelte strategiche e gestionali di un'entità di rilevanza pubblica, erano di interesse generale e non eccedevano i limiti della continenza formale e della verità.

Secondo la Corte, inoltre, la società non poteva validamente sostenere che l'oggetto dell'incarico affidato al collaboratore limitasse il suo diritto di critica.

Questo diritto, essendo costituzionalmente garantito, non può essere compresso al punto da escluderne l'esercizio legittimo, salvo violazione esplicita di obblighi contrattuali o di legge.

In altre parole, il collaboratore, pur essendo vincolato da un rapporto contrattuale con la società, manteneva la facoltà di esprimere opinioni, purché nei limiti della liceità.

La Cassazione ha inoltre escluso che fossero stati violati obblighi contrattuali di riservatezza, rilevando che il contenuto dell'intervista non comprendeva informazioni coperte da vincoli di riservatezza.

Pertanto, l'intervista rientrava nell'esercizio legittimo del diritto di critica, senza ledere il dovere di lealtà o riservatezza verso il datore di lavoro.

Critica: quando può ritenersi lecita

Un aspetto fondamentale sottolineato dalla Corte riguarda il bilanciamento tra il diritto di critica e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

È stato evidenziato che la critica può essere considerata lecita se esercitata con modalità rispettose dei limiti di veridicità e pertinenza, soprattutto

quando tratta temi di interesse pubblico. Nel caso esaminato, il collaboratore non aveva superato tali limiti e il suo intervento era stato giudicato conforme al diritto di libera manifestazione del pensiero.

Valutazione ai giudici di merito

In ogni caso, la Suprema Corte ha altresì ricordato che la valutazione riguardante l'eventuale superamento dei limiti della continenza (ossia il rispetto della forma e del linguaggio adeguati) e della pertinenza (la rilevanza delle affermazioni in rapporto al contesto) è una prerogativa esclusiva del giudice di merito.

Questo significa che spetta al giudice di primo o secondo grado, che ha accesso diretto agli atti e ai fatti del caso, giudicare se le critiche mosse da un lavoratore al proprio datore di lavoro siano rimaste entro i confini della legittimità. La legittimità, in questo contesto, è determinata dal rispetto dei principi di verità, correttezza formale e rilevanza dell'argomento critico.

Inoltre, una volta che, come nella specie, i giudici di primo e secondo grado hanno concordato sul fatto che l'intervista in oggetto costituisca un esercizio legittimo del diritto di critica, tale accertamento era da considerarsi definitivo e non poteva essere riesaminato dalla Corte di Cassazione.

Questo alla luce delle preclusioni derivanti dalla cosiddetta "doppia conforme", principio processuale secondo il quale, se due sentenze consecutive su uno stesso punto sono concordi, tale punto non è più sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi evidenti nella motivazione.

Nella specie, le censure proposte contro la sentenza di appello, secondo la Cassazione, non individuavano errori di diritto autentici, ma sembravano mirare a contestare l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito.

In conclusione, le doglianze avanzate sono state ritenute irricevibili perché richiedevano un riesame dei fatti e delle circostanze, al di fuori del mandato della Cassazione.

Danno non patrimoniale escluso

Sul piano dei danni non patrimoniali, la Corte ha confermato la decisione di secondo grado, ritenendo non provata l'esistenza di un effettivo pregiudizio all'immagine professionale del collaboratore, il quale aveva trovato rapidamente

una nuova posizione lavorativa di prestigio. La Corte, infine, ha ritenuto corretto il computo dell'aliunde perceptum, ovvero del reddito percepito dal collaboratore in altre attività lavorative, da detrarre dal risarcimento patrimoniale.

Italo Meoli

Licenziamento senza contestazione: reintegra anche per le piccole imprese

L'omessa contestazione preventiva degli addebiti determina la nullità del licenziamento disciplinare poiché priva il lavoratore di un elemento fondamentale per esercitare il proprio diritto di difesa. Questa violazione giustifica la reintegrazione del lavoratore, anche nel caso di piccole imprese con meno di 15 dipendenti.

Nulla il licenziamento senza contestazione degli addebiti

Con la sentenza n. 10104 del 12 ottobre 2024, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha esaminato una controversia tra un lavoratore e la società sua datrice di lavoro in merito a un licenziamento disciplinare.



Il lavoratore, assunto con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, era stato licenziato con una motivazione di giusta causa, basata su presunti comportamenti di insubordinazione e danni economici arrecati all'azienda.

Tuttavia, la società non aveva seguito la corretta procedura disciplinare, omettendo di effettuare la contestazione preventiva degli addebiti, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Secondo il giudice del lavoro questa omissione

comportava la nullità del licenziamento, poiché aveva privato il lavoratore del diritto di difendersi adeguatamente.

La mancanza di una contestazione specifica impedisce infatti al lavoratore di comprendere pienamente le accuse rivoltegli e di esporre le proprie giustificazioni, violando così il principio di immutabilità dei motivi che dovrebbe garantire trasparenza e coerenza nelle motivazioni del licenziamento.

Il giudice del lavoro, in definitiva, ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel suo posto e nelle mansioni precedenti, riconoscendogli il pagamento delle differenze retributive arretrate, quantificato in 42.229,80 euro, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Oltre alla reintegrazione, il datore di lavoro è stato condannato a sostenere le spese legali della controparte.

Reintegra applicabile anche nelle piccole imprese

Nella sentenza, il Tribunale ha affrontato anche il tema delle tutele applicabili nelle piccole imprese in caso di licenziamento.

Nella specie, infatti, la controversia coinvolgeva un'azienda con meno di 15 dipendenti, rientrando quindi nella categoria delle piccole imprese per le quali non è prevista la reintegrazione del lavoratore in determinate ipotesi di licenziamento illegittimo. Il legislatore - si rammenta - ha distinto le tutele in base alla dimensione aziendale, generalmente limitando per le piccole imprese l'applicazione della reintegrazione e prevedendo una tutela di tipo inidennitario.

In questo caso specifico, però, il Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento per difetto di contestazione degli addebiti, riconoscendo al lavoratore il diritto alla reintegrazione indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

La motivazione del giudice si basa sulla natura di "nullità di protezione" della contestazione preventiva degli addebiti, requisito essenziale per garantire il diritto di difesa.

La mancata contestazione, secondo il giudice, non costituisce un semplice vizio formale, ma incide in modo sostanziale sui diritti del lavoratore, rendendo il licenziamento inefficace a prescindere dal numero dei dipendenti dell'azienda.

Pertanto, il giudice ha applicato l'art. 2 del Decreto legislativo n. 23/2015, riletto alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, estendendo la tutela reintegratoria anche a un'azienda di piccole dimensioni.

Claudia Ruggiero Perrino

Utilizzo delle fotografie nelle cause di separazione

Nota a Cassazione Ordinanza N- 22291 del 7 agosto 2024

Per la Suprema Corte, nella richiesta di addebito della separazione, assumono rilievo probatorio le fotografie prodotte in giudizio allorquando provano il tradimento del coniuge.

I. Motivi del ricorso

Alla base del ricorso presentato innanzi alla Corte di Cassazione vi sono due motivi: il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.c. e dell'art. 151, secondo comma, c.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Il ricorrente, in particolare, si duole che la Corte di appello, che ha confermato parzialmente la decisione del Giudice di Prime Cure, abbia accertato l'infedeltà dell'appellante ed abbia ritenuto provato il relativo addebito della separazione, sulla scorta di quanto emerso da una fotografia; il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.c. e dell'art. 151, secondo comma, c.c. e l'omessa valutazione di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo in relazione alla pronuncia di addebito della separazione, individuato nel progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi. Il ricorrente nella fattispecie lamenta che la Corte di merito non abbia dato rilievo alle ragioni da lui esposte, laddove rimarcava come la disgregazione del nucleo familiare fosse già da tempo presente oltre a negare la violazione dell'obbligo di fedeltà¹.

II. Valore probatorio dei rilievi fotografici e addebito della separazione

Le eventuali fotografie a corredo ad esempio di una relazione investigativa hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 c.c. e, anche ove discono-

sciute espressamente possono essere comunque utilizzate dal giudice, che può accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. In merito la giurisprudenza di legittimità ha posto in luce come la relazione investigativa rientri tra le prove atipiche² liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova³. Se la foto non viene contestata dalla controparte, questa assume valenza di prova documentale e può fondare la decisione del giudice. Se la foto viene contestata ma la contestazione è generica, la foto diventa comunque fonte di prova. Al riguardo interessante è l'analisi della Suprema Corte⁴ allorché ha sancito che per pronunciare l'addebito⁵ della separazione sono sufficienti le foto che ritraggono il coniuge con l'amante in atteggiamenti che, per comune esperienza, inducono a presumere l'esistenza di una relazione coniugale. Di qui, continuano gli Ermellini, non è necessario lo scatto che immortalava un bacio appassionato o, addirittura, la coppia mentre si apparta dentro un'automobile. In un caso analogo il carattere adulterino consisteva in manifestazioni affettuose con un terzo, così come provate da una relazione investigativa e dal relativo materiale video-fotografico, dal quale emergeva, chiaramente, che il coniuge "dava la mano ad un suo collega in un luogo pubblico"⁶. Concorde sul tema anche la giurisprudenza di merito che in una simile fattispecie ha ritenuto che le assenze sempre più prolungate dalla casa familiare, come l'ostentazione presso gli amici delle fotografie delle ragazze frequentate e le affermazioni, esternate pubblicamente e alla presenza della moglie, circa l'avvenimento di altre donne siano circostanze alle quali non può non riconoscersi una valenza offensiva della dignità della moglie. Invero le stesse, a parere del Tribunale, sono idonee a far concludere per la violazione dell'obbligo di fedeltà⁷ da parte del marito, con conseguente addebito della separazione coniugale a quest'ultimo, non essendo a tal fine necessario il compimento di rapporti sessuali ben potendo bastare una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi⁸. Anche sui social network la condotta del coniuge può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione. Invero ciò che viene pubblicato è

utilizzabile per valutare la violazione dei doveri⁹ coniugali discendenti dall'art. 143 del Codice Civile¹⁰, come il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale ed il dovere alla collaborazione nell'interesse della famiglia. Sul punto si è espresso il Tribunale di Rimini, che ha addebitato la separazione al coniuge traditore, per aver quest'ultimo "pubblicizzato" la relazione extraconiugale sui social network. Nel caso di specie, il marito, non solo aveva interrotto la relazione coniugale, trasferendosi presso la nuova compagna, ma aveva dunque reso pubblica la propria relazione extraconiugale postando sulla propria pagina Facebook, foto che lo ritraevano in atteggiamenti di intimità con la nuova partner¹¹. In ogni caso, la prova dell'infedeltà coniugale deve ritenersi consentita solo quando vanno esclusi violazioni di principi costituzionali o di legge ordinaria che a quei principi si collegano¹². Ciò posto, si rimarca altresì che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale può dar luogo, nel medesimo procedimento, sia alla pronuncia di addebito della separazione, sia al riconoscimento del diritto del coniuge al risarcimento dei danni non patrimoniali per illecito civile. La Cassazione ha espressamente riconosciuto la possibilità di una coesistenza tra una pronuncia di addebito e una pronuncia di risarcimento dei danni, in ragione del medesimo fatto illecito commesso in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, "considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti"¹³.

III. La decisione della Corte

Si parla di "violazione del dovere di fedeltà" e di relativa responsabilità, quando il comportamento posto in essere da uno dei due coniugi è lesivo sia della dignità personale che dell'onore dell'altro. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Tra



l'altro proprio sul punto è intervenuta la Cassazione¹⁴ precisando in maniera chiara che l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, atteso che la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza. Quest'ultima se è causata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione. Invero l'esistenza di un rapporto, che possa darsi dall'inizio come difficile o addirittura conflittuale, è cosa ben diversa dalla vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza. Il primo è conseguenza di uno stato di difficoltà relazionale, l'intollerabilità, invece, che è causa della separazione, può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la separazione va di conseguenza addebitata.

Nella decisione in commento i Giudici sono ben chiari laddove rimarcano che è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire

l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà¹⁵. Ciò perché "l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo"¹⁶.

Ciò posto, in virtù di quanto innanzi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nella fattispecie i Magistrati hanno ritenuto congruo il ragionamento della Corte d'Appello, laddove ha evidenziato che gli elementi probatori (foto, contegno processuale del resistente, ex art. 116 c.p.c.) hanno dimostrato che la rottura dell'unione coniugale fosse ascrivibile al tradimento posto in essere dal ricorrente. Di contro, rimarcano gli Ermellini, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio che potesse far emergere una spiegazione alternativa dei fatti. Tali elementi, conclude la Corte, "non sono stati individuati - nel senso di

averli sottoposti al giudice di appello - neanche nel ricorso per cassazione, che - del tutto genericamente - deduce che la crisi coniugale sarebbe più risalente del preteso tradimento, senza evidenziare - con autosufficiente allegazione - alcun elemento di riscontro al riguardo fornito nel giudizio di seconde cure, palesemente sollecitando una inammissibile rivisitazione del merito¹⁷. Tra l'altro sul punto viene precisato che l'indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; vizio, concludono i Giudici, chiaramente insussistente. La decisione in commento offre una riflessione su un aspetto essenziale allorquando si configura a seguito del solo sospetto della infedeltà una offesa alla dignità dell'altro coniuge. Sul punto interessante è l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in più occasioni, laddove ha sancito che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando - in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono - dà luogo a plausibili sospetti di infedeltà; e quindi, anche se non si sostanzia in un adulterio ma ledendo comunque l'onore dell'altro coniuge¹⁷.

1 La relazione extraconiugale, infatti, posta in essere dal coniuge non rileva quale causa di intollerabilità della convivenza e, pertanto, non giustifica l'addebito di colpa allorquando il rapporto fra i due coniugi è già caratterizzato da una crisi non più reversibile. In merito si v. in giurisprudenza Cass. Civ., 14 febbraio 2012 n. 2059, in Foro it., 2012, I, 2434, con nota di Casaburi, Violazione dei doveri coniugali e addebito della separazione giudiziale dei coniugi; in Fam. dir., 2012, 761, con nota di Vignudelli, L'addebito fra soggetto e oggetto; in Corr. giur., 2012, 645, con nota di De Marzo, Domanda di addebito e distribuzione degli oneri probatori; Cass. Civ., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. Civ., 12 giugno 2006, n. 13592.

2 In dottrina, si veda C. Guerra, Processi di separazione e divorzio e relazioni investigative: l'ambigua frontiera dell'atipicità della prova, in Fam. Dir., 2014, pp. 821 ss.

3 Cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, sentenza 14 febbraio 2024, n. 4038. In merito si veda anche Cass., 16 marzo 2023, n. 7712; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593; Cass., 4 luglio 2019, n. 18025; Cass., 12 febbraio 2021, n. 3689; Cass., 11 giugno 2018, n. 15094; Cass., 17 giugno 2020, n. 11697.

4 Cass. ord. del 24 febbraio 2020, n. 4899. Cfr. altresì Cass. civ., 24 agosto 2016, n. 17317: «in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà la pronuncia di addebito della separazione può essere emessa quando l'attore provi la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento infedele e l'intollerabilità della convivenza». V. anche Cass. civ., 23 maggio 2008, n. 13431.

5 Interessante in tema di addebito della separazione in caso di infedeltà coniugale è l'ordinanza n. 12190 dell'8 maggio 2023, con la quale la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'addebito della separazione, bastano le semplici effusioni affettuose, che possano considerarsi indizi di un rapporto amoroso, intimo, fisico. Nella fattispecie la Suprema Corte confermava la decisione della Corte di Appello di Napoli secondo cui i toni usati dalla moglie in un messaggio di chat di un social network, indirizzato all'amante, dimostravano l'esistenza di un rapporto molto confidenziale tra i due.

6 Si veda Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2023, n. 15196, in Dir. & Giust., 2023, 31 maggio, laddove viene confermato l'addebito in capo alla moglie per avere la stessa intrapreso una relazione extraconiugale in violazione dei doveri di fedeltà matrimoniali, che aveva determinato l'irreversibile e definitiva crisi coniugale, come comprovato da alcune circostanze di fatto, tra cui le manifestazioni affettuose con persona diversa dal coniuge avvenute anche in luogo pubblico (anche in tale caso le prove riguardavano la relazione investigativa e il relativo corredo video-fotografico).

7 Sulla fedeltà intesa come «lealtà al progetto familiare», cfr. C. Cicero, Non amor sed consensus matrimonium facit? Chiese Sull'obbligo di fedeltà nei rapporti di convivenza familiare, in Dir. Fam. Pers., 4/2016, pp. 1095 ss.

8 Tribunale Perugia sez. I, 26 novembre 2020, n.1305, in www.de-jure.it.

9 Sulla solidarietà reciproca fra i coniugi con corrispondenti diritti e determinati doveri, cfr. E. Giacobbe, Il matrimonio rapporto, in Trattato di diritto civile. Le persone e la famiglia, vol. III. Il Matrimonio. T. I: L'atto e il rapporto, Torino, 2011, 676.

10 Cass. Civ., 28 maggio 2019, n. 14591, afferma che «la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale». V. anche Cass. Civ., 23 gennaio 2019, n. 1715; Cass. Civ., 18 settembre 2019, n. 23284; Cass. Civ., 21 dicembre 2017, n. 30746.

11 Tribunale Rimini, sentenza n. 82/2021 pubbl. il 1 febbraio 2021. Per il Tribunale di Palmi, 7 gennaio 2021, per vedersi addebitata la separazione, non è necessario che venga pubblicata la foto dell'amante, essendo sufficiente, ad esempio, che ci definisca single, piuttosto che separato/a, quando, invece, la relazione coniugale è ancora esistente.

12 Circa l'eventuale ammissibilità, si veda M. Santini (a cura di), I conflitti patrimoniali della separazione e del divorzio, 2015, 61.

13 In merito si rimanda a Cass. Civ., 17 gennaio 2014, n. 939; Cass. Civ., 1- giugno 2012, n. 8862. Si veda altresì Cass. Civ., 19 maggio 2006, n. 11844, in Fam. dir., 2007, 251, con nota di Scarano, Crisi coniugale e obbligo fedeltà. In dottrina cfr. Caringella-Giovagnoli, Studi di diritto civile, I, Famiglia e Successioni, Milano, 2007, 33; Contiero, I doveri coniugali e la loro violazione, Milano, 2009, 111 ss.

14 Cass. Civ., Sez. I, 30 aprile 2024, n.11631, in Mass. Giust. Civ. 2024.

15 Cass. civ., Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923, in Dir. & Giust., 2018, 20 febbraio.

16 Cass. Civ. Sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866, in Dir. & Giust., 2021, 22 luglio.

17 Così Cass. Civ., Sez. VI, 17 marzo 2022, n. 8750; Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923, cit.; Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21657; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557; Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1998, n. 6834.

Dottrina

Eliana Libroia

L'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20¹, per garantire la protezione, l'effettiva attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto contemplato dal diritto sovranazionale ed interno, dal 1- gennaio 2025 è operativa la cosiddetta "Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" che espleta le sue funzioni e i suoi compiti "con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica".

Tale Autorità può definirsi un "articolazione del sistema" italiano in vista della "promozione e protezione" dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della Convenzione ONU "sui diritti delle persone con disabilità", siglata a New York in data 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18².

Il Garante ha sede a Roma e collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

In particolare, per garantire la tutela dei diritti degli individui diversamente abili privati della libertà personale, la figura di nuova istituzione si interfaccia con il "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" di cui all'art. 7 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146³, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10⁴.

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è un organo collegiale, composto dal presidente e da due membri, il cui mandato dura quattro anni ed è rinnovabile un'unica volta. Nell'ambito della sua autonomia organizzativa l'Autorità disciplina con un proprio regolamento l'esercizio delle attività del collegio e del presidente. Su istanza di quest'ultimo, mediante delibera collegiale del Garante, possono conferirsi ad ogni suo membro deleghe per l'esecuzione di singoli atti o per "sovrintendere" a specifici comparti e materie di competenza della stessa Autorità.

Tanto il presidente quanto i membri del collegio sono selezionati tra "persone di notoria indipen-

denza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità".

Il presidente e i membri del collegio non possono "essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante".

I soggetti di cui sopra non possono prestare, sotto pena di decadenza dall'incarico "attività professionale, imprenditoriale o di consulenza" né espletare "funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati" o esercitare "uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi" che esercitino attività nel settore della disabilità.

Al momento dell'accettazione della nomina il presidente ed i componenti del Collegio "sono collocati fuori ruolo" nell'eventualità in cui siano dipendenti di PP.AA. o magistrati o avvocati dello Stato.

Qualora siano docenti universitari di ruolo, invece, essi "sono collocati in aspettativa senza assegni", come previsto dall'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382⁵.

A tal proposito deve ricordarsi che "il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario". Ancora, per l'intervallo temporale pari a dodici mesi a decorrere dalla cessazione delle funzioni, sia il presidente che i membri del collegio e i dirigenti dell'Ufficio dell'Autorità non possono instaurare "rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità".

In forza del sesto comma dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 20/2024, il presidente e i membri del collegio sono designati mediante "determinazione

adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", e, come dettato nel comma successivo, non possono "essere rimossi o destituiti" per ragioni legate all'espletamento dei loro incarichi e prestano "le funzioni senza vincolo di mandato".

Nelle ipotesi di "dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico" o qualora siano stati condannati "per delitti non colposi", sono nominati tempestivamente i sostituti.

Il profilo economico degli incarichi in esame richiede poi di rivolgere l'attenzione all'art. 2, comma 10, Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, ove si prevede: "Al presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e ai componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione".

Ex art. 3 dello stesso decreto legislativo, per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali, è istituito il cosiddetto "Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" e con DPCM "è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio" a cui si applicano le previsioni normative afferenti lo "stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Sulla scorta del comma 3 della previsione normativa da ultimo citata, "la relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1- gennaio 2026, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante".

I dipendenti sono assunti mediante concorso pubblico e, ai sensi del comma 4, è possibile per l'Ufficio servirsi pure di personale appartenente ai ruoli delle PP.AA., "amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Il comma 5 aggiunge la possibilità di valersi esperti, nel numero massimo di otto, aventi "elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità".

Le funzioni dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità sono poi indicate nel dettaglio dall'art. 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20.

Esse consistono: a) nel vigilare sull'osservanza dei diritti e sulla conformità ai principi sanciti dalla indicata Convenzione ONU e dagli altri trattati internazionali di cui l'Italia sia parte contraente in tema di tutela dei diritti delle persone diversamente abili, dalla Carta costituzionale, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella stessa materia; b) nell'impedire il manifestarsi della discriminazione -diretta o meno - come anche di molestie a causa della condizione di disabilità "e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole" di cui al secondo comma della norma seguente; c) nell'incentivare il reale godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dei disabili, "in condizione di eguaglianza" con gli altri consociati, pure ostando la circostanza che essi possano essere vittime di segregazione; d) nel ricevere "segnalazioni" avanzate da soggetti diversamente abili, "dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità"; e) nell'espletare accertamenti circa la reale sussistenza di eventi discriminatori; f) nel domandare "alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi" di dare notizie e documentazione occorrente per l'esercizio delle funzioni di sua competenza; g) nell'elaborare raccomandazioni e pareri aventi ad oggetto le "segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati", pure in riferimento a determinate fattispecie e verso i singoli enti, suggerendo o richiedendo, pure mediante l'autorità di settore o di vigilanza, "interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare" le problematiche

ravvisate; h) nel favorire la cultura del rispetto dei diritti delle persone diversamente abili; i) nel promuovere “rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale”; l) nel garantire “la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione”; m) nell’inviare alla fine del mese di settembre un report afferente l’attività espletata tanto al Parlamento quanto al Premier “o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità”; n) nel visitare le strutture che erogano servizi pubblici essenziali in materia; compie le visite ex artt. 67 e 67-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354⁶; p) nell’agire e resistere “in giudizio a difesa delle proprie prerogative”; q) nel delineare e divulgare “codici e raccolte delle buone pratiche” in tema di salvaguardia dei diritti delle persone diversamente abili come anche cosiddetti “modelli di accomodamento ragionevole”; r) nel cooperare “con gli organismi indipendenti nazionali” nell’esercizio delle rispettive funzioni.

Ai sensi dell’art. 5 l’Autorità in analisi valuta le segnalazioni di cui sopra e, al termine della valutazione e dei relativi accertamenti, emette mediante delibera collegiale pareri motivati.

In caso di inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, in virtù dell’art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, il Garante può proporre azione ex art. 31, commi 1 – 3, Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104⁷, avente ad oggetto l’azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità.

Da un punto di vista finanziario deve richiamarsi l’art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in forza del quale: “Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l’anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234⁸. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Competente ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio è il MEF.

Infine, ex art. 8 del Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, all’art. 67, comma 1, ord. penit., dopo la lettera l-ter) è stata aggiunta la seguente: “l-quarter) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all’art. 2, comma 2, lettera f), della Legge 22 dicembre 2021, n. 227⁹”.

1 Il Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024.

2 La Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.

3 Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013.

4 La Legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014.

5 Il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980 – Supplemento Ordinario.

6 La Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975 – Supplemento Ordinario.

7 Il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 148.

8 La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 49.

9 La Legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Italo Meoli

Dimissioni per giusta causa: il punto sulle diverse ipotesi

L'articolo 2119 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a termine, ovvero senza preavviso, se esso è a tempo indeterminato, ove si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di preavviso.

Ove si tratti di dimissioni per giusta causa - oltre alle norme previste dai vari contratti collettivi (o individuali) - occorre tener conto delle indicazioni Inps. Ecco, quindi, un sintetico «punto» sulle singole fattispecie.

Lavoratrice madre

Anche se si tratta di un'ipotesi solo «equiparata» (in quanto la decisione di interrompere il lavoro non è, almeno nella generalità dei casi, legata a una condotta biasimevole tenuta dal datore), l'art. 55, co. 1-3, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone quanto segue:

- a) in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, ex art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento; inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso (co. 1);
- b) tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità (co. 2) e, in caso di adozione e affidamento, entro 1 anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (co. 3).

Infine, ex co. 4, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante la gravidanza, e dalla lavoratrice o lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni ex art. 54, co. 9, devono essere

convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio (oggi dalla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro): a tale convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Casistica Inps: ipotesi generali®

Con una ormai datata (ma tuttora valida) circolare, l'Inps ha precisato che si considerano «per giusta causa» le dimissioni presentate nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato pagamento della retribuzione (specie se protratto per almeno 2 o 3 mesi);
- b) aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- d) mobbing;
- e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- f) spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» previste dall'art. 2103 del codice civile;
- g) comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico all'indirizzo del dipendente.

Trasferimento del lavoratore®

Con un successivo messaggio datato 2018, l'Inps ha fornito ulteriori indicazioni circa l'accesso alla NASpI nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del lavoratore di sottostare al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblico, nonché nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento.

Sotto-inquadramento

Da ultimo, il Tribunale di Milano, a prescindere dalle precisazioni Inps appena sopra riportate, ha incluso nell'ipotesi della giusta causa di dimissioni (con conseguente spettanza della NASpI) la condotta tenuta dal datore di sotto-inquadramento e sotto-retribuzione.

Italo Meoli

DL flussi convertito in legge: novità ricongiungimenti, trattenimenti alle Corti d'appello

Modificati i requisiti per chi richiede il ricongiungimento familiare, misure restrittive e sanzionatorie specifiche per le navi delle ONG, ridotti i termini di impugnazione, competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento alle Corti d'appello.



Nella seduta del 4 dicembre 2024, l'Aula del Senato ha definitivamente approvato la legge di conversione del Decreto flussi, ossia il Decreto legge n. 145/2024, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il testo finale, già approvato dalla Camera, include modifiche significative introdotte durante il passaggio parlamentare.

Nel Decreto flussi, peraltro, è stato fatto confluire il Decreto Paesi sicuri, decreto che ha aggiornato l'elenco delle nazioni considerate sicure.

Ricongiungimento familiare: stretta sui requisiti

Tra le ultime modifiche approvate si segnala l'intervento sui requisiti per chi richiede il ricongiungimento familiare.

Il nuovo articolo 12-ter, introdotto durante l'esame del Decreto alla Camera dei deputati, stabilisce, in primo luogo, che i titolari di permesso di soggiorno per asilo, conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, hanno diritto a richiedere il ricongiungimento familiare.

Viene chiarito, così, che il diritto al ricongiungimento spetta soltanto ai titolari di permesso di soggiorno per asilo in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, dunque, ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né ai titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale).

Soggiorno legale per almeno due anni

Inoltre, l'articolo introduce una nuova condizione per il ricongiungimento familiare per i cittadini stranieri, ad esclusione di quelli che possiedono un permesso di soggiorno per protezione internazionale.

In particolare, viene richiesto che il cittadino straniero abbia soggiornato legalmente in Italia per almeno due anni prima di poter avanzare la richiesta di ricongiungimento.

Questa condizione non si applica nel caso in cui la richiesta riguardi un figlio minore.

La nuova condizione, in altri termini, si applica a tre delle quattro categorie di soggetti per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento, vale a dire:

il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Restano invece esclusi dall'ambito di applicazione del requisito in esame i figli minori, per i quali può essere richiesto il ricongiungimento anche in mancanza della permanenza consecutiva di due anni del genitore.

Idoneità dell'alloggio

Richiesto anche il requisito di idoneità dell'alloggio per finalità di ricongiungimento familiare.

Il nuovo articolo 12-quater del DL, nel dettaglio, prevede che la valutazione di conformità dell'alloggio, ai fini della domanda di ricongiungimento familiare, è subordinata alla verifica del numero degli

occupanti nonché dei requisiti minimi di superficie ed igienico-sanitari dei locali d'abitazione stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

Le altre misure

Tra le altre novità, si segnalano misure restrittive e sanzionatorie specifiche per le navi delle ONG che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali, stabilito per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché la riduzione dei termini di impugnazione contro diverse ipotesi di diniego di protezione internazionale.

Si prevede, in particolare, che il ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo delle navi ONG che soccorrono i migranti debba essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione,

È poi introdotta un'ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, applicabile nei confronti degli stranieri rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti nelle zone di frontiera o di transito.

Ulteriori misure sono state introdotte ai fini dell'identificazione dei migranti, come l'obbligo per lo straniero di cooperare all'accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, con possibilità, se necessario, dell'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali.

Convalida trattenimenti alle Corti d'appello: i dubbi del CSM

Per finire si richiama il nuovo articolo 16 del decreto legge, integralmente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello, in composizione monocratica, la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale.

Misura, questa, che ha sollevato da subito molte perplessità tra gli operatori e che, da ultimo, è stata oggetto di un parere fortemente critico adottato dal Consiglio superiore della magistratura.

Secondo il Csm, in particolare, la misura in questione comprometterebbe l'esigenza di specializza-

zione dei giudici chiamati a decidere sulla legittimità dei trattenimenti.

Inoltre, il cambiamento di prospettiva deciso dal Legislatore risulterebbe difficile da comprendere, considerato che l'attuale sistema ordinamentale e processuale non presenta criticità e ha finora garantito risposte adeguate alle esigenze di rapidità delle procedure. La modifica approvata, ciò posto, potrebbe altresì rendere necessario un ripensamento del funzionamento delle Sezioni penali delle Corti d'appello.

Italo Meoli

La tutela antidiscriminatoria nei rapporti di lavoro tra legislazione italiana e normativa europea

Il diritto antidiscriminatorio ci presenta una moltiplicazione di fattori, ai quali si estende la protezione antidiscriminatoria in materia di lavoro.

Il presente contributo si pone la finalità di ripercorrere sinteticamente i principali passaggi dell'evoluzione ed affermazione del diritto antidiscriminatorio nell'ambito dei rapporti di lavoro, sia a livello nazionale e comunitario, con particolare riguardo al Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recentemente modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162.

La storia del diritto antidiscriminatorio: dall'Europa all'Italia

Il diritto antidiscriminatorio è vasto e omogeneo corpus di principi, concetti, strumenti di tutela di origine comunitaria.

La prima direttiva europea, ossia la Direttiva 75/117/CEE si occupa del tema della relativa all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Non si tratta, quindi, di un generale divieto di discriminazione uomo-donna sui luoghi di lavoro, ma solo in un perimetro ben delimitato, che è quello della retribuzione.

La ratio della disposizione non si limitava solo ad evitare il c.d. dumping sociale, ma si legava anche agli scopi sociali della Comunità Europea, finaliz-

zati a promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro negli Stati Membri, come risulta dallo stesso Preambolo del TCE (cfr. Antonella Sciortino, *L'uguaglianza di genere nell'UE: categorie giuridiche e tutele*, in *Rivista AIC*, n. 4/2020, pubb. 23 settembre 2020).

Poco più avanti, sono state introdotte la Direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale e le condizioni di lavoro e la Direttiva 97/80/CE sull'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.

Proprio perché anzitutto legata ad obiettivi economici e di tutela del mercato, il diritto antidiscriminatorio si sviluppa partendo dall'ambito lavorativo, e solo successivamente l'alveo della discriminazione è esteso a fattori di rischio diversi dal sesso ed in settori ulteriori rispetto ai luoghi di lavoro.

È bene quindi sottolineare quelli che sono, nel loro insieme, i fattori di rischio tutelati in ambito comunitario: il sesso e il genere, l'origine etnica, la religione o convinzioni personali, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale.

Tutti questi fattori di rischio trovano spazio nell'ambito della materia giuslavoristica.

La legislazione interna ha recepito la normativa comunitaria attraverso tre importanti provvedimenti:

- (a) dalla Dir. 2000/43 discende il D. Lgs. 215/2003 («razza» e origine etnica);
- (b) dalla Dir. 2000/78 discende D. Lgs. 216/2003 (religione, convinzioni personali, età, orientamento sessuale, disabilità);
- (c) mentre dalle più recenti Dir. 2004/113 e Dir. 2006/54, D.lgs. 198/2006 discende il cd. «Codice pari opportunità» fra uomo e donna, che meglio si intende approfondire nel prosieguo.

La normativa antidiscriminatoria è, quindi, frazionata in più testi legislativi e, a seconda del caso specifico, e del fattore di rischio in rilievo, è necessario rifarsi a discipline differenti, ciascuna delle quali dotata di un proprio apparato di tutele, sanzioni, strumenti processuali per far valere i propri diritti. Oltre un ventennio fa, si evidenziava come «Coloro che si occupano del tema della discriminazione e dell'uguaglianza nei rapporti di lavoro avvertono da tempo come la sua complessità derivi in primo luogo dalla difficoltà di definirne le coordinate con il solo ausilio degli strumenti di analisi tipici della

dottrina lavorista» (Marzia Barbera, *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro*, MILANO, 1991).

Si ritiene di non sottacere che nel corso degli anni si è assistito alla difficoltà del legislatore interno di costruire un sistema unitario di tutela antidiscriminatoria, con riguardo sia agli ambienti di lavoro che ad altri contesti non lavorativi, e di subire un «percorso rovesciato», di adattamento della normativa interna a quella comunitaria, senza che il diritto interne prevedesse soluzioni migliori di quelle europee (Maria Vittoria Ballestrero, *Le discriminazioni di genere sul lavoro*. Dall'Italia all'Europa e viceversa, in *Le discriminazioni di genere sul lavoro*, Roma, 2005).

A ciò si aggiunga che, nonostante l'innovazione introdotta nell'ordinamento interno, su spinta europea, il diritto antidiscriminatorio anche sotto il profilo giudiziale della tutela specifica, ha avuto difficoltà ad emergere compiutamente.

Infatti, l'interesse del diritto del lavoro e dei giuslavoristi è stato definito storicamente modesto, e condizionato dalla convinzione che la normativa fosse di per sé sufficiente –nell'insieme dei suoi divieti, delle sue sanzioni e delle sue misure di carattere processuale– a prestare una forma di tutela adeguata.

Come noto, in attuazione dell'art. 19 TFUE – norma in base alla quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale– sono state adottate le già citate direttive «gemelle», in quanto presentano molti aspetti comuni e sono volte a fornire una tutela organica contro le discriminazioni: la direttiva n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che interviene sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; quest'ultima, peraltro, vede l'ambito di applicazione limitato al solo settore del lavoro.

Tale atteggiamento di diffidenza permase anche dopo l'approvazione delle citate direttive; tant'è che v'è chi ha sottolineato come «Nemmeno l'ema-

nazione dei decreti (n. 215 e n. 216) di attuazione delle due direttive del 2000 nell'estate scorsa, ha suscitato grande interesse, se non all'interno della cerchia delle solite "vestali di parità" e dei pochi altri studiosi che non pensano che le questioni di genere siano questioni "di donne per donne". (Gisella de Simone, *Le discriminazioni di genere sul lavoro*).

Il Codice delle pari opportunità

Entrando più nello specifico della materia è opportuno segnalare che il genere mantiene, a tutti gli effetti, una sua specificità e una disciplina separata. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea distingue la previsione di un generale divieto di discriminazione di cui all'art. 21 - che si riferisce ad una pluralità di fattori, compreso il sesso - dedicando una disposizione specifica alla parità tra uomini e donne, in tutti i campi della vita e delle relazioni, compresi quelli concernenti l'occupazione, il lavoro e la retribuzione.

L'evoluzione legislativa è approdata all'introduzione nel nostro ordinamento del Codice delle Pari opportunità tra uomo e donne, di cui al D.lgs. n.198/2006, in attuazione dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, finalizzato a combattere le discriminazioni esistenti tra i due sessi, ovvero garantire una valida uguaglianza degli stessi in ogni ambito sociale ed economico.

Tale legge istitutiva del Codice del 2006 ha subito nel tempo delle revisioni, dapprima attraverso il D.lgs. n. 5/2010, poi attraverso la legge di bilancio 205/2017 ed infine attraverso la L. 5 novembre 2021, n.162 quest'ultima intervenendo anche sulle definizioni di discriminazione.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, costituisce discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

La giurisprudenza di legittimità ha, per esempio, ritenuto che il mancato rinnovo di un contratto a termine a una lavoratrice in gravidanza può integrare un'ipotesi di discriminazione diretta (Cass.,

sez. lav., 26 febbraio 2021, n.5476).

Mentre, ai sensi dell'art. 25, comma 2, si realizza una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

A titolo esemplificativo, sul tema dei requisiti per l'assunzione, la Corte di Appello di Roma ha recentemente ribadito che, qualora sia prevista quale requisito una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza - perché evidentemente presuppone, erroneamente, l'insussistenza di diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne - si configura una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime. In tali casi il giudice deve verificare, anche incidentalmente, la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni da svolgere e, nel caso, la disapplicazione (Corte di Appello, Roma, sez. lav., 5 luglio 2021, n. 2676).

Completa il quadro sopra descritto il comma 2-bis, la cui nuova formulazione contiene disposizioni assai più ampie di quelle precedenti. E, infatti, mentre il testo superato trattava della discriminazione legata allo stato di gravidanza, alla maternità o alla paternità ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, il testo attuale fa rientrare nella definizione di discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza / maternità / paternità, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

- (a) svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori;
- (b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
- (c) limitazione rispetto all'avanzamento e alla progressione di carriera.

Il Codice delle pari opportunità, partendo dal prin-

cipio di illiceità delle discriminazioni tra uomo e donna nei rapporti economici, pone il divieto di discriminazione in tutti gli aspetti della vita economica, e in particolare:

- per l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli di gerarchia professionale;
- per la formazione e l'orientamento professionale;
- nella retribuzione per l'attività svolta, vietandosi qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale;
- nell'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, delle progressioni di carriera;
- nell'accesso alle prestazioni previdenziali, prevedendosi in particolare che le lavoratrici in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali;
- nell'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari collettive, consentendo differenti trattamenti solo entro determinati limiti;
- nell'accesso agli impieghi pubblici, per cui la donna può accedere, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento di carriera, a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, anche nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, con riferimento all'arruolamento, al reclutamento e alla carriera militare.

Ad avviso di chi scrive, ciò che il codice introduce di innovativo sono gli strumenti specifici di tutela giudiziale, individuale e collettiva, con la legittimazione ad intervenire della consigliera di parità e del sindacato, anche su delega, con la possibilità di utilizzare il rito ordinario dell'art. 414 oppure un rito speciale.

Nel caso di discriminazione è, inoltre, opportuno sapere che l'onere della prova è "alleggerito" (cfr. Alberto Guarisio, *La tutela giurisdizionale*, in *La tutela antidiscriminatoria*. Fonti, strumenti, inter-

preti, Torino, 2019, p. 445).

Infatti, la caratteristica che più caratterizza il rito antidiscriminatorio è contenuta nell'art. 40 del Codice delle Pari Opportunità e consiste in uno spostamento dell'onere della prova dal ricorrente/discriminato al resistente/discriminante.

Concretamente, il ricorrente può fornire elementi di fatto desumibili anche da dati statistici (relativi ad assunzioni, retribuzione, mansioni, qualifiche, trasferimenti e progressioni di carriera e licenziamenti) purché idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

Tale previsione agevola in maniera sostanziale la posizione della persona discriminata, che si trova spesso in difficoltà nel reperimento, all'interno della realtà aziendale e in una posizione non certo paritaria rispetto al proprio datore, delle prove necessarie per la compiuta dimostrazione dell'esistenza di una condotta discriminatoria.

La recente sentenza della Corte di giustizia europea 12 gennaio 2023

Un dato positivo, tuttavia, emerge dall'incremento della casistica giurisprudenziale, che funge da indice nella valutazione di come la nostra società abbia metabolizzato la cultura antidiscriminatoria.

Ricopre un ruolo centrale, nell'ambito del diritto antidiscriminatorio, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la cui giurisprudenza ha contribuito in maniera sostanziale e decisiva, a forgiare le categorie di discriminazione.

Il più recente approdo giurisprudenziale è rappresentato dalla Sentenza del 12 gennaio 2023 che affronta il tema dell'occupazione, dell'accesso a tutte le attività professionali e delle definizioni di lavoro autonomo e lavoro subordinato.

In particolare, la Corte di Giustizia si è dovuta esprimere su un caso di violazione del principio della parità di trattamento a causa di una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale per quanto riguarda le condizioni di accesso e di esercizio di un'attività economica svolta nell'ambito di un contratto di diritto privato.

Nel decidere, la Corte di Giustizia ha dovuto ripercorrere le finalità perseguite dalla Direttiva n.

78/2000, volta ad eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all'accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica in virtù della quale esso è fornito.

La direttiva n.2000/78 è quindi destinata a coprire un ampio ventaglio di attività professionali.

Di queste, tuttavia, possono beneficiare della tutela antidiscriminatoria di cui alla citata direttiva, solo le attività esercitate nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da una "certa stabilità". E poiché, per poter esercitare effettivamente la sua attività professionale il ricorrente necessitava della conclusione di un contratto d'opera, tale elemento non può che rientrare nella nozione di "condizioni di accesso" alle attività autonome ai sensi dell'art.3, § 1, lett. a), della direttiva 2000/78.

Ad avviso della Corte di Giustizia, quindi, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che: "osta ad una normativa nazionale la quale, in virtù della libera scelta della controparte contrattuale ha l'effetto di escludere dalla tutela contro le discriminazioni, che deve essere offerta in forza di tale direttiva, il rifiuto, fondato sull'orientamento sessuale del soggetto di cui trattasi, di concludere o rinnovare un contratto con quest'ultimo avente ad oggetto la realizzazione di talune prestazioni da parte dello stesso nell'ambito dell'attività autonoma.

Italo Meoli

Lavoro mediante piattaforme digitali: pubblicata la direttiva UE

È stata pubblicata, nella GUUE 11 novembre 2024 - Serie L, la direttiva UE che mira a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali facilitando la determinazione della loro corretta situazione occupazionale e garantendo così che essi godano dei pertinenti diritti derivanti dal diritto dell'Unione nonché dal diritto e dai contratti collettivi nazionali (Direttiva UE 23 ottobre 2024, n. 2024/2831, c.d. Direttiva riders). Le piattaforme di lavoro digitali differiscono da altre piattaforme online in quanto usano sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati per organizzare il lavoro svolto

da individui su richiesta, una tantum o ripetuta, del destinatario di un servizio fornito dalla piattaforma digitale. I sistemi di monitoraggio automatizzati e i sistemi decisionali automatizzati trattano dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e prendono o sostengono decisioni che incidono, tra l'altro, sulle condizioni di lavoro. Tale direttiva, infatti, mira anche a proteggere i dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

Direttiva UE relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

Definizioni (art. 2)

Piattaforma di lavoro digitale

Una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

- è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici (tramite un sito web o un'applicazione mobile);
- è fornito su richiesta di un destinatario del servizio;
- comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;
- comporta l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.

Lavoro mediante piattaforme digitali

Il lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell'Unione da un individuo sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e l'individuo, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra l'individuo o un intermediario e il destinatario del servizio.

Persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali

Un individuo che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto da parte dei soggetti interessati

Lavoratore delle piattaforme digitali

Qualsiasi persona che svolge un lavoro mediante

piattaforme digitali e che ha, o si ritiene che abbia, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Determinazione della corretta situazione occupazionale (art. 4)

Gli Stati membri si dotano di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche attraverso l'applicazione della presunzione legale di rapporto di lavoro.

L'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro si basa principalmente sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro, compreso l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati nell'organizzazione del lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è qualificato in un eventuale accordo contrattuale tra i soggetti interessati.

Qualora l'esistenza di un rapporto di lavoro sia accertata, la parte o le parti responsabili degli obblighi del datore di lavoro sono chiaramente identificate conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali.

Presunzione legale (art. 5)

Si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Se la piattaforma di lavoro digitale intende confutare la presunzione legale, spetta a tale piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Gli Stati membri stabiliscono una presunzione legale confutabile efficace di rapporto di lavoro che costituisce un'agevolazione procedurale a vantaggio delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché la presunzione legale non abbia l'effetto di aggravare gli obblighi a carico delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o dei loro rappresentanti nei procedimenti per determinare la loro corretta situazione occupazionale.

La presunzione legale si applica a tutti i pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è dibattuta la determinazione della corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali.

La presunzione legale non si applica ai procedimenti che riguardano questioni tributarie, penali o di sicurezza sociale.

Tuttavia, gli Stati membri possono applicare la presunzione legale in tali procedimenti in base al diritto nazionale.

Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i loro rappresentanti hanno il diritto di avviare i procedimenti per determinare la corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali. Qualora ritenga che una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali possa essere erroneamente classificata, l'autorità nazionale competente avvia azioni o procedimenti appropriati, conformemente al diritto e alle prassi nazionali al fine di determinarne la corretta situazione occupazionale.

Per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale si applica solo al periodo che decorre da tale data.

Limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 7)

Le piattaforme di lavoro digitali, mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati:

- a non trattano dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali;

- b non trattano dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con altre persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
- c non raccolgono dati personali di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali quando questa non sta svolgendo un lavoro mediante le stesse o non si sta proponendo di svolgerlo;
- d non trattano dati personali per prevedere l'esercizio di diritti fondamentali, compresi la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione stabiliti nella Carta;
- e non trattano dati personali per desumere l'origine razziale o etnica, lo status di migrante, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, la disabilità, lo stato di salute, comprese le malattie croniche o la sieropositività, lo stato emotivo o psicologico, l'adesione a un sindacato, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona;
- f non trattano i dati biometrici, quali definiti all'art. 4, punto 14), del regolamento (UE) 2016/679, di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali per stabilirne l'identità confrontandoli con i dati biometrici di persone fisiche conservati in una banca dati.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 8)

Il trattamento dei dati personali da parte di una piattaforma di lavoro digitale mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati è un tipo di trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Nell'effettuare, a norma di tale disposizione, la valutazione dell'impatto del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulla protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ivi incluso sulle limitazioni del trattamento, le piattaforme di lavoro digitale, agendo in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, chiedono il parere

delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono la valutazione ai rappresentanti dei lavoratori.

Trasparenza e supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati (artt. 9 - 10)

Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 9, paragrafo 1).

Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali sorvegliano e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni 2 anni, una valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro (art. 10, paragrafo 1).

Trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali (art. 16)

Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto degli Stati membri interessati (paragrafo 1).

Protezione dal licenziamento (art. 23)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l'adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l'adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla direttiva (paragrafo 1).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando le persone che svolgono un

lavoro mediante piattaforme digitali presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità o un altro organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati licenziamento, risoluzione del contratto o azione equivalente, incomba alla piattaforma di lavoro digitale dimostrare che il licenziamento, la risoluzione del contratto o la misura equivalente erano basati su motivi diversi da quelli sopraindicati (paragrafo 3).

Promozione della contrattazione collettiva (art. 25)

Gli Stati membri, fatta salva l'autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, adottano misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali, comprese misure relative alla determinazione della corretta situazione occupazionale dei lavoratori delle piattaforme digitali e ad agevolare l'esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica.

nitario Nazionale è considerato un atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, riguardo alla sua provenienza e ai fatti attestati dal medico.

Tuttavia, la fede fino a querela di falso non si estende ai giudizi valutativi del medico sullo stato di malattia o sull'impossibilità temporanea di lavorare.

Tali giudizi, pur essendo attendibili, non sono incontestabili in sede legale.

Il giudice può anche valutare prove contrarie.

Pertanto, il datore di lavoro non è obbligato a proporre querela di falso per contestare la diagnosi del medico.

Licenziamento disciplinare: malattia contestata anche senza querela di falso

È quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel testo della sentenza n. 30551 del 27 novembre 2024.

Il caso oggetto della sentenza

La Suprema corte, in particolare, si è pronunciata sul caso di un lavoratore che era stato licenziato per uso improprio dell'assenza per malattia, tale da far



Italo Meoli

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

Il certificato medico redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o il Servizio Sa-

desumere la simulazione della malattia medesima, ovvero per comportamento contrario ai doveri di correttezza, buona fede, fedeltà aziendale nell'esecuzione del rapporto idoneo a determinare il prorogamento della malattia stessa.

La decisione della Corte d'appello

La Corte d'appello aveva giudicato illegittimo il provvedimento di licenziamento, fondando il suo

giudizio sull'esito della consulenza medica d'ufficio disposta in sede istruttoria.

Il fatto contestato, ossia, è stato ritenuto insussistente in quanto privo di potenzialità lesiva del vincolo fiduciario, con conseguente dichiarazione di illegittimità del recesso ed applicazione della tutela reintegratoria.

L'analisi della Consulenza tecnica d'ufficio (CTU)

La CTU, nel dettaglio, aveva escluso che le condotte poste in essere dal dipendente, ovvero le attività fisiche espletate durante la malattia, fossero incompatibili rispetto alla situazione patologica descritta dai certificati medici presentati dal prestatore.

Il perito del giudice aveva inoltre escluso che le condotte descritte fossero idonee a causare un ritardo nella guarigione o un peggioramento del quadro complessivo.

Il ricorso del datore di lavoro

La società datrice di lavoro aveva impugnato la decisione di merito davanti alla Corte di cassazione, deducendo, tra i motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 221 c.p.c., e 5 dello Statuto dei lavoratori.

Secondo la sua difesa, la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che il datore che intenda contestare in giudizio la sussistenza della malattia del proprio dipendente deve proporre querela di falso con riguardo alla certificazione medica.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione ha ritenuto fondata tale doglianza, alla luce del consolidato orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di validità e uso del certificato medico nel contesto di un procedimento giudiziario di licenziamento disciplinare per abuso del periodo di malattia.

Validità del certificato medico come atto pubblico

Il certificato medico redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), utilizzato per il controllo dello stato di malattia del lavoratore, è considerato un atto pubblico.

Questo significa che il certificato, fino a prova contraria tramite querela di falso, ha valore legale e fa fede riguardo alla sua provenienza dal pubblico uf-

ficiale che lo ha emesso (il medico) e sui fatti che il medico attesta essere accaduti sotto la sua osservazione.

Limiti della fede pubblica del certificato medico

Tuttavia, la fede pubblica attribuita al certificato medico non si estende in modo assoluto anche ai giudizi espressi dal medico in merito alla gravità della malattia e all'impossibilità temporanea di svolgere la prestazione lavorativa.

Sebbene tali giudizi siano ritenuti altamente attendibili, in virtù della qualifica professionale del medico, essi non sono considerati come verità incontrovertibili nel contesto di un processo legale. In altre parole, il giudice ha la possibilità di prendere in considerazione anche altre prove che potrebbero contraddire la valutazione del medico.

Datore non tenuto a proporre querela di falso

Per questa ragione, il datore di lavoro che desidera contestare la diagnosi espressa dal medico non è obbligato a proporre una querela di falso, procedura legale volta a dimostrare che il certificato è falso.

La sentenza d'appello, che aveva erroneamente sostenuto che fosse necessario il ricorso a tale querela per contestare l'esattezza della diagnosi, è stata dunque annullata con rinvio, in quanto errata.

In conclusione, il certificato medico ha un'importante valenza probatoria, ma non impedisce al giudice di valutare elementi probatori contrari. Inoltre, il datore di lavoro può contestare la diagnosi senza dover necessariamente ricorrere a una querela di falso, come erroneamente indicato nella sentenza d'appello.

Gaetano Riccio

La promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199¹ ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla Direttiva (UE) 2018/2001² del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto la "promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", successivamente novellata dalla Direttiva

(UE) 2023/2413³.

Come indicato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con tale provvedimento si mira ad "accelerare il percorso di crescita sostenibile" dell'Italia mediante previsioni giuridiche in tema "di energia da fonti rinnovabili", in sintonia "con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050".

Per perseguire le suddette finalità il decreto legislativo in esame indica "gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico" occorrenti in vista del conseguimento "degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030".

Sono presenti altresì previsioni per la messa in atto delle misure fissate dal PNRR "in materia di energia da fonti rinnovabili", in sintonia con il PNIEC, con lo scopo di riconoscere un complesso "di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119" con cui l'Unione europea si prefigge di pervenire entro il 2030 ad una "riduzione delle emissioni di gas a effetto serra"

quantomeno nella misura pari al 55% rispetto ai livelli del 1990.

In virtù di quanto sancito dal seguente art. 3, il nostro Paese punta a "conseguire un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo".

Nondimeno, l'Italia vuole adeguare il citato "obiettivo percentuale" in modo da prendere in considerazione le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/1119⁴.

In ragione di ciò è stato "assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento" in una misura pari "a 1,3 punti

percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030".

I predetti obiettivi sono perseguiti in armonia con le indicazioni del PNIEC e prendendo in esame "l'evoluzione e l'aggiornamento dei consumi statisticamente rilevanti".

Come previsto dal successivo art. 4, "i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti" si uniformano ai parametri generali di seguito indicati:

- a) l'incentivo mira a garantire "un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio";
- b) l'incentivo non trova applicazione per le "opere



di manutenzione ordinaria" e per le opere poste in essere in modo da "adeguare l'impianto" a prescrizioni normative;

- c) gli anzidetti regimi di sostegno sono assunti in ossequio alla normativa Ue in tema di aiuti di Stato compresa l'osservanza, ex multis, del principio sulla scorta del quale "non possono accedere agli incentivi le iniziative" per cui sia dimostrata la realizzabilità pure in carenza del "sostegno pubblico";
- d) "gli incentivi di cui ai Capi II e III trovano copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas" alla luce delle modalità dettate in ogni disciplina specifica, preso in esame quanto disposto dall'art. 15 del Decreto

Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dedicato all'utilizzo "dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

- e) i regimi in disamina sono definiti tenendo conto di "criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative".

Ancora, l'art. 5 - come recentemente modificato dall'art. 4-ter, comma 3, lett. a), Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181⁵, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11⁶ - disciplina le "caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione", sancendo nel primo comma: "La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali: a) l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata; b) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade; c) l'incentivo è proporzionato all'onerosità dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione secondo il principio di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie; d) l'incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto scala; e) gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79⁷ destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente".

Le disposizioni normative di cui agli artt. 6, 7 e 8 hanno ad oggetto, invece, rispettivamente la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso, delle tariffe per piccoli impianti e degli incentivi per la condivisione dell'energia.

Ex art. 7-bis - introdotto dall'art. 4-septies, comma 1, Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 - con uno o svariati decreti del MASE, udite tanto l'Autorità

di regolazione per energia reti e ambiente quanto la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281⁸, sono fissate le modalità volte all'istituzione di un meccanismo alternativo a quelli regolamentati dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e volto "alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".

Il Capo III, Titolo II, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 disciplina poi "i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale", mentre il seguente Capo I, Titolo III, annoverante le previsioni giuridiche di cui agli artt. 18 ss., disciplina i "principi e regimi generali di autorizzazione" oltre che le procedure "autorizzative specifiche per le Aree Idonee", "semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici", "autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee".

Il Capo II, Titolo III, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 contempla, invece, un obbligo "di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici", nonché "di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia", oltre a regolamentare gli "accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine".

Particolarmente importante è anche quanto disposto dal Capo I, Titolo IV.

Nel dettaglio, l'art. 30 individua i cosiddetti "autoconsumatori di energia rinnovabile", mentre la norma seguente riconosce ai clienti finali il diritto di organizzarsi in Comunità energetiche rinnovabili (CER), a condizione che siano osservati i requisiti di seguito indicati: a) il precipuo scopo della CER si sostanzia nel "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità" e non quello di perseguire finalità lucrative; b) la CER è da intendersi quale "soggetto di diritto autonomo" e il correlativo "esercizio dei poteri di controllo fa capo" unicamente a "persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale", come pure le amministrazioni locali ricomprese nell'elenco delle PPA.A. divulgato dall'ISTAT ai sensi

del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196⁹, che sono ubicate nei confini territoriali dei medesimi Comuni in cui sono situati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lett. a); c) circa le imprese, "la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale"; d) la partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori.

Ai sensi del comma seguente le CER devono espletare le loro funzioni osservando le seguenti condizioni: a) ai fini dell'energia condivisa assume rilevanza unicamente "la produzione di energia rinnovabile degli impianti" che sono "nella disponibilità e sotto il controllo della comunità"; b) l'energia autoprodotta è usata innanzitutto "per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità", mentre l'energia nel caso "eccedentaria" può essere alienata pure mediante "accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile"; c) i membri della comunità impiegano la rete di distribuzione al fine di condividere l'energia prodotta, pure facendo utilizzo di impianti di stoccaggio, con le stesse modalità fissate per le comunità energetiche dei consociati; "d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità; e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite"; f) la comunità può produrre ulteriori forme di energia da fonti rinnovabili volte all'uso da parte dei membri, come anche può incentivare "interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica", come anche proporre "servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri" ed esercitare le vesti di "società di vendita al dettaglio" e, infine, "offrire servizi ancillari e di flessibilità". L'art. 34 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 disciplina poi i cosiddetti "sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento", mentre i seguenti artt. 35 – 38 dispongono un'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica", la "regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incen-

tivi", l'esigenza di pervenire ad un'"ottimizzazione interconnessioni alla rete gas", nonché prevedono "semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori".

Il Titolo V del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 afferisce l'uso dell'energia da fonti rinnovabili nel campo dei trasporti, mentre il Titolo VI all'art. 46 sancisce che la garanzia di origine punta a garantire agli utenti finali "la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia", come anche "quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili".

Infine, nel novellare il testo dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28¹⁰, l'art. 47 interviene in tema di "sistemi di qualificazione degli installatori" e "soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici".

1 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285.

2 È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2018, L 328/82.

3 La Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2023, Serie L.

4 Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2021, L 243/1.

5 Il Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1- maggio 2023", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023.

6 La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1- maggio 2023", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.

7 Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.

8 Il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza

La Pagina dei Convegni

Teresa Moreno

25 NOVEMBRE 2024 “COME ERI VESTITA?”: eventi e riflessioni proposte dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di Nocera Inferiore per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, per ce-



lebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per l’anno 2024 ha organizzato la manifestazione “Come eri vestita?”, intendendo trattare il tema della “vittimizzazione secondaria”, il pregiudizio ad oggi ancora esistente rispetto agli abiti indossati dalla vittima al momento della violenza sessuale. Si è deciso di articolare il tema in due eventi:

Il primo, rivolto agli studenti, si è tenuto il 23 novembre 2024, in collaborazione con l’I.I.S.S. “G.B. VICO” di Nocera Inferiore (con i quale il CPO ha

una collaborazione pluriennale ai fini della sensibilizzazione degli adolescenti) presso la sede del Liceo Classico in p.zza Cianciullo.

L’evento organizzato dal **Presidente del CPO, avv.ta Caterina Ferrara** e dal **Segretario, avv. Luca Maccauro**, in sinergia con la Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Federico, e la prof.ssa Lujrosa Salvati ha coinvolto gli alunni delle seconde classi del Liceo che hanno introdotto l’evento con una drammatizzazione, curata dall’**avv.ta Teresa Moreno**, avente ad oggetto il tema della “vittimizzazione secondaria. Grande e commovente è stato l’impegno dei ragazzi e delle ragazze nel portare in scena vicende reali, profonde le loro riflessioni in merito.

Successivamente si è tenuto un incontro dibattito con i ragazzi, moderato dall’**avv.ta Rita Marchiello** nel quale sono intervenuti come relatori esperti nei rispettivi ambiti professionali:

il **Tenente Colonnello Gianfranco ALBANESE** Comandante del Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, il **M.Ilo Maggiore Antonella SICIGNANO**, in servizio presso la Procura per i minorenni di Salerno e specializzato presso il RACIS (intervistati dall’**avv.ta Teresa Moreno**) hanno illustrato le dinamiche, i dati specifici, le tecniche di indagine inerenti i casi di violenza sessuale sul nostro territorio, soffermandosi anche sugli eventi che vedono coinvolti soggetti minorenni, sia come indagati che come persone offese.





La **dott.ssa Lucia CAJAZZO**, responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità della azienda speciale consortile "Comunità Sensibile (intervistata dall'**avv. Diego Del Regno**) che ha analizzato i risvolti psi-

cologici nella scelta dell'abbigliamento e la tematica del consenso nei rapporti sentimentali.

E' stato poi proposta la visione del filmato "Processo per stupro", prima ripresa RAI di un processo penale, nel quale si mostrava la arringa dell'avv.ta Tina Lagostena Bassi, da sempre in prima fila nella tutela delle donne, che nel 1979 (dopo aver difeso le vittime del massacro del Circeo) difendeva Fiorella una

ragazza appena diciottenne, vittima di violenza sessuale. A seguito del quale vi è stato l'intervento mediante piattaforma della **avv.ta Andrea CATIZONE** (intervistata dall'**avv.ta Rita Marchiello**), Presidente della Fondazione "Tina Lago-

stena Bassi" che ha fornito il punto di vista della avvocatura riguardo i reati di genere e ha illustrato le attività della fondazione.

Il 25 Novembre 2024, nella Biblioteca del Consiglio dell'Ordine si è invece svolta, alla presenza del Presidente del COA, avv.ta Anna De Nicola, del Procuratore Capo della Repubblica, dott. Antonio Centore, di numerosi esponenti della Avvocatura e della Magistratura del foro di Nocera Inferiore e del distretto della Corte di Appello di Salerno, la messa in scena di "Come eri vestita?", testo regia e drammaturgia di Teresa Moreno, con la partecipazione di **Rosalba Vitale, Ester Tortora, Federica Coppola, Teresa Moreno**. Tale drammaturgia aveva ad oggetto le testimonianze di donne lavoratrici, atlete, dissidenti politiche vittime di violenza ed hanno avuto un forte impatto sul pubblico i testi e le scenografie che richiamavano le atmosfere cupe e la solitudine di coloro che spesso si trovano a subire ferite non rimarginabili, trovando solo dopo anni il coraggio di denunciare.

L'evento del 25 Novembre è stata anche la occasione per festeggiare il premio ricevuto il 19 Novembre quali secondi classificati con menzione d'onore dal Consiglio Nazionale Forense nell'ambito del concorso "No aMORE- Oltre il Tunnel" organizzato dalla Fondazione Avvocatura Italiana, dalla rivista "Il Dubbio" e dal Comitato Pari Opportunità presso il CNF, per il cortometraggio "Rosa Rosae" realizzato nel 2023 dal Comitato Pari Op-





portunita', incentrato sul tema della violenza di genere.

Alla stessa è seguita la visita della mostra temporanea curata dall' **avv.ta Luisa Citro Calabrese** che esponeva gli abiti simbolo delle violenze subite dalle donne.

La Presidente del Comitato Pari Opportunità, avv.ta Caterina Ferrara, ha introdotto un momento di riflessione su quanto condiviso in questi due giorni di attività e sulle future prospettive per la prevenzione e la tutela contro i reati di genere e la vittimizzazione secondaria



IA & DIRITTO

A cura di **Francesco Spinelli**
Consigliere del COA di Nocera Inferiore

D'Alessandro Teresa

Giustizia Predittiva: Quando la Fantascienza di 'Minority Report' incontra la Realtà dell'Intelligenza Artificiale

La giustizia, fondamento imprescindibile della nostra civiltà, ha sempre rappresentato un baluardo contro l'arbitrarietà e l'ingiustizia.

Il diritto, nella sua essenza, si configura come un sistema volto a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, ponendo limiti alle decisioni umane attraverso norme e principi oggettivi.

Tuttavia, con l'avvento dell'intelligenza artificiale (AI), la giustizia sembra essere sull'orlo di una trasformazione radicale, una vera e propria rivoluzione che suscita, al contempo, entusiasmo e preoccupazione.

Il concetto di *giustizia predittiva* sta emergendo come una delle frontiere più avanzate, ma anche più controverse, di questo cambiamento.

E qui entra in gioco un famoso riferimento cinematografico: *Minority Report*, il film di Steven Spielberg tratto dal racconto di Philip K. Dick, con Tom Cruise.

In questo distopico film di fantascienza di vent'anni or sono - per chi non l'abbia ancora visto, se ne consiglia vivamente la visione - una squadra di «precognitivi» dotata di capacità extrasensoriali riusciva a prevedere i crimini prima che fossero commessi, permettendo così di arrestare i colpevoli prima che infrangessero la legge.

Il capolavoro di Spielberg racconta, dunque, la storia di un sistema giudiziario predittivo che, attraverso il monitoraggio del «precrimine», non si preoccupa di ciò che è già accaduto, ma si concentra esclusivamente sul futuro e sulla possibilità di prevenirlo.

Nel film, la macchina giuridica agisce prima ancora che il crimine venga commesso, **annullando qualsiasi diritto di difesa o di giusto processo**.

Una distopia che solleva interrogativi sulla libertà individuale, sul libero arbitrio e sul rischio di un sistema che agisce su ipotesi anziché su fatti concreti. Sebbene l'idea di prevenire i reati in anticipo sia apparsa come pura fantascienza, negli ultimi anni l'evol-

uzione dell'Intelligenza Artificiale e dei big data ha avvicinato questo concetto alla realtà, rivelando scenari inquietanti, dove le persone vengono giudicate non per ciò che hanno fatto, ma per ciò che *potrebbero fare*.

Se, ad esempio, un algoritmo predice che una persona ha una probabilità più alta di commettere un reato in futuro, ciò potrebbe influire sulle sue possibilità di ottenere la libertà condizionale, su come viene trattata dal sistema penale o su come viene valutata in un procedimento legale.

La capacità degli algoritmi di prevedere i crimini e di individuare i comportamenti rischiosi prima che si verifichino è già in uso in alcune giurisdizioni, dove sistemi di AI sono impiegati per valutare il rischio di recidiva degli imputati o per analizzare modelli criminali.

Malgrado la legge italiana non preveda esplicitamente l'uso di algoritmi per la previsione dei crimini, alcuni strumenti di valutazione del rischio di recidiva vengono utilizzati nelle decisioni relative alla libertà condizionale e ai benefici penitenziari.

Tali strumenti, simili a quelli adottati in altri ordinamenti, come negli Stati Uniti con il sistema *COMPAS*, si basano su modelli statistici che analizzano i dati relativi al comportamento di un imputato, i suoi trascorsi penali, le sue caratteristiche demografiche, e altri fattori predittivi, per calcolare il rischio che l'individuo commetta nuovamente un crimine. Nell'ambito delle misure cautelari, per esempio, si potrebbero utilizzare strumenti predittivi per valutare il rischio che un imputato fugga o commetta reati durante il processo.

In fase di esecuzione penale, algoritmi di valutazione del rischio potrebbero influire sulle decisioni relative alla concessione di misure alternative alla detenzione, come la semilibertà o la detenzione domiciliare.

L'introduzione della giustizia predittiva nel diritto penale italiano, pur potendo portare vantaggi in termini di efficienza e razionalizzazione delle risorse, solleva una serie di preoccupazioni giuridiche, legate soprattutto alla **possibile violazione dei principi costituzionali che tutelano i diritti fondamentali degli individui**.

Il primo, e forse più grave, problema che la giustizia predittiva solleva riguarda il principio di **presunzione di innocenza**, sancito dall'art. 27 della Costituzione italiana, che stabilisce che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

L'utilizzo di algoritmi per prevedere comportamenti

criminali o per assegnare un «rischio di recidiva» a un imputato potrebbe essere visto come una sorta di «precondanna», in quanto si fonda su dati e previsioni riguardanti una persona che non è stata ancora giudicata colpevole di un crimine. L'attribuzione di un rischio di recidiva potrebbe portare a decisioni punitive, come la detenzione preventiva, basate su una previsione probabilistica e non su fatti concreti, violando così il diritto alla presunzione di innocenza!

Un altro principio costituzionale che potrebbe entrare in conflitto con la giustizia predittiva è il **principio di uguaglianza**, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che vieta discriminazioni ingiustificate tra i cittadini. Gli algoritmi predittivi, sebbene progettati per essere neutrali, potrebbero amplificare i pregiudizi presenti nei dati utilizzati per addestrarli. In particolare, potrebbero esserci rischi di **discriminazione razziale, sociale o geografica** se i dati storici utilizzati per addestrare gli algoritmi riflettono modelli di criminalità che colpiscono in misura maggiore certe categorie di persone, come minoranze etniche o residenti in determinati quartieri.

Se un algoritmo non è in grado di eliminare tali distorsioni, si rischia di perpetuare discriminazioni sistemiche, violando il principio di uguaglianza e rischiando di influire negativamente sulla libertà di alcune categorie sociali.

Un altro aspetto che solleva preoccupazioni riguarda il **diritto alla difesa**, garantito dall'art. 24 della Costituzione. L'uso di algoritmi predittivi potrebbe limitare l'accesso alla difesa, poiché molte volte gli imputati e i loro avvocati potrebbero non avere accesso o piena comprensione dei criteri utilizzati per calcolare il rischio di recidiva o il comportamento criminale previsto.

La cd. «scatola nera» degli algoritmi solleva la questione della trasparenza: se le decisioni giuridiche sono influenzate da previsioni fatte da sistemi di intelligenza artificiale che non sono comprensibili o accessibili alle parti, il diritto alla difesa e il diritto ad un giusto processo potrebbero essere compromessi. Un ultimo aspetto riguarda la Privacy e la Protezione dei Dati Personali (Art. 8 CEDU e Reg. UE 2016/679).

L'utilizzo di algoritmi predittivi nel diritto penale implica la raccolta e l'analisi di grandi quantità di dati personali, inclusi dati sensibili come quelli relativi alla condotta criminale passata, alle caratteristiche psico-sociali o persino al comportamento sociale e familiare.

La **privacy** dell'individuo potrebbe essere messa a rischio se questi dati vengono raccolti, trattati o utilizzati senza adeguate garanzie giuridiche. L'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevedono garanzie rigorose sulla protezione dei dati personali, e l'uso di tecnologie predittive potrebbe violare questi diritti fondamentali, soprattutto se l'individuo non ha consapevolezza né controllo sui dati che lo riguardano.

Per evitare conflitti con la Costituzione, l'utilizzo di algoritmi predittivi deve essere regolamentato con norme chiare e rigorose che assicurino il rispetto dei diritti fondamentali, oltre a garantire una reale integrazione tra intelligenza artificiale e decisioni umane.

Gli algoritmi potrebbero fornire indicazioni e analisi predittive, ma la decisione finale dovrebbe rimanere nelle mani di un giudice, capace di valutare il contesto, le circostanze e la complessità umana che nessun sistema artificiale è in grado di cogliere appieno.

In questo modo, la tecnologia sarebbe un alleato del diritto, ma non il suo sostituto.

In conclusione, la giustizia predittiva, alimentata dall'intelligenza artificiale, sta rapidamente evolvendo da concetto futuristico a realtà concreta, portando con sé un interrogativo che Minority Report ci ha lasciato come eredità: possiamo davvero affidare il nostro destino a una macchina che predice il futuro?

Nel film, John Anderton (Tom Cruise) afferma che *«la colpa non è una cosa che esiste, è solo qualcosa che succede»*.

Allo stesso modo, nella nostra realtà, la giustizia non può ridursi a una serie di algoritmi che misurano solo probabilità, ignorando il contesto, l'emozionalità e la complessità dell'esperienza umana.

Se da un lato l'intelligenza artificiale offre la promessa di ridurre gli errori e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, dall'altro ci confrontiamo con il rischio di una giustizia impersonale, priva di quella comprensione umana che, nel bene e nel male, definisce ciò che significa essere giusti.

Come ci insegna il film, la lotta per il libero arbitrio e per un futuro in cui possiamo scegliere è ancora la battaglia più importante da combattere.

La tecnologia dovrebbe essere al nostro servizio, non il contrario, e solo mantenendo saldo il principio della libertà individuale potremo costruire un sistema di giustizia che non dimentica mai l'essenza di ciò che significa essere umani.

Notizie dal Consiglio

A cura di **Barbara Barbato**
Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore

News COA

Tribunale orario di apertura al pubblico degli uffici. Anno 2025

Il Presidente del Tribunale

Letto il decreto presidenziale n. 57/2020 avente ad oggetto l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura al pubblico;

Rilevato che il suddetto decreto prevede l'orario di apertura al Pubblico degli uffici di cancelleria e amministrativi del Tribunale di Nocera Inferiore: antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e nella giornata del sabato dalle 9.00 alle ore 12.00. In detta giornata sarà assicurato l'espletamento delle attività giudiziarie connesse all'osservanza dei termini processuali;

Ritenuto necessario adeguare detto orario alla normativa vigente in materia (art. 162, primo comma della legge 23/10/1960 n. 1196, come modificato dall'art. 51 della Legge 114//2014) che fissa in quattro ore il limite minimo di orario giornaliero di apertura al pubblico per i Tribunali nei giorni feriali;

DISPONE

dalla data odierna l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio è così articolato:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Nella giornata del Sabato sarà assicurato esclusivamente l'espletamento delle attività giudiziarie connesse all'osservanza dei termini processuali.

Si confermano tutte le altre disposizioni relative all'orario di apertura al pubblico dell'ufficio contenute nel predetto decreto n. 57/2020.

Si comunichi:

- R.S.U. ed OO.SS: sede
 - Consiglio Ordine Avvocati Nocera Inferiore Nocera Inferiore
- Nocera Inferiore 7/01/2025

Il Presidente del Tribunale
- dott. Massimo Sergio Palumbo -

Progetto straordinario PintoPaga

Il 1 gennaio 2025 ha avuto inizio il Progetto straordinario PintoPaga. L'obiettivo è azzerare in due anni l'arretrato formatosi ex lege Pinto per i decreti depositati dalle Corti d'appello dal 2015 al 31 dicembre 2022. Il progetto riguarda circa 80.000 decreti di pagamento depositati dalle Corti d'appello tra il 2015 e il 2022, per un debito di circa 400 milioni di euro, comprensivo non solo della sorte capitale, ma anche degli interessi e delle spese di giudizio per le azioni esecutive intraprese dai beneficiari per ottenere il pagamento degli indennizzi. Grazie alla conversione della procedura cartacea in procedura informatica, entro il 31 dicembre 2026 saranno pagati i decreti depositati tra il 2015 e il 2022. Per rendere possibile la sua attuazione, gli utenti sono chiamati a collaborare ricaricando le istanze di liquidazione e la documentazione necessaria, entro il 30 giugno 2025, sulla piattaforma SIAMM Pinto digitale. L'amministrazione avrà tempo fino al 31 dicembre 2026 per la valutazione delle istanze e la loro liquidazione. L'innovazione del progetto è rappresentata dall'estensione, anche ai decreti di pagamento relativi al periodo 2015-2022, della lavorazione sul sistema SIAMM Pinto Digitale, già in uso per i decreti emessi dal 2023 e di competenza delle Corti d'appello. Per questo, la legge n.89/2001 (Legge Pinto) è stata modificata prevedendo la ripresentazione, proprio sulla piattaforma SIAMM, da parte dei beneficiari, delle istanze di liquidazione degli indennizzi decretati dalle Corti d'appello. Tale necessaria modifica normativa è stata inserita nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, all'articolo 1 commi da 817 a 821. Accedendo alla piattaforma Siamm Pinto digitale e scegliendo "PintoPaga" al momento dell'indicazione dell'ufficio, è possibile presentare istanza e documentazione, come previsto dalla nuova norma di cui alla legge di bilancio 2025. La piattaforma Siamm Pinto digitale consente al creditore: di fornire tutte le informazioni richieste dalla legge l'accesso con SPID o Carta nazionale dei servizi la verifica autonoma

dello stato della pratica la modifica dei dati necessari per il pagamento senza contatto con la struttura amministrativa. I dati inseriti vengono acquisiti digitalmente dal sistema, con un evidente miglioramento e velocizzazione della gestione della pratica da parte della struttura amministrativa. Pinto digitale fornisce comunicazioni automatizzate agli utenti per ogni cambiamento di stato della pratica. Tutte le comunicazioni relative alle istanze presentate dovranno essere veicolate tramite la piattaforma, che include apposite funzionalità di messaggistica diretta tra i richiedenti e gli uffici incaricati del pagamento. Si invita pertanto ad utilizzare esclusivamente il canale SIAMM per la trasmissione di comunicazioni relative ad istanze presentate tramite la piattaforma, evitando anche l'utilizzo di canali diversi (PEC e posta elettronica ordinaria). Nei primi cinque giorni di lavorazione delle istanze sulla piattaforma Siamm Pinto digitale sono stati emessi dalla Direzione Generale affari giuridici e legali n. 607 ordinativi di pagamento.

*News CASSA FORENSE
Tratte dal sito www.cassaforense.it*

PREMIO “MARCO UBERTINI”

(Art. 3 lett. a2 del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza)

Art.1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 3, lett. a2) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione, e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2024 indice per l'anno 2024 un bando per l'assegnazione di premi, fino allo stanziamento di 156.000,00 in favore di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2023 (D.M. del 2 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – concorsi ed esami – n. 59 del 4 agosto 2023 e s.m.i.) con la più alta votazione.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli avvocati che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa, o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, e non siano sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12; devono, inoltre, essere in possesso del requisito di cui al successivo art. 4 lettera b) e, alla data di pubblicazione del bando, non devono aver superato il 35-anno di età.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

Art. 3 - Importo

Il premio, erogato in unica soluzione, è pari ad 3.000,00 per il primo classificato, 2.000,00 per il secondo classificato ed 1.000,00 per il terzo classificato.

I premi saranno distribuiti secondo i seguenti criteri:

- uno per ciascun distretto di Corte d'Appello;
- su base nazionale per gli eventuali premi non assegnati col criterio sub 1).

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- non aver superato il 35- anno di età alla data di pubblicazione del bando; aver conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2023 (D.M. del 2 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – concorsi ed esami – n. 59 del 4 agosto 2023 e s.m.i.);
- non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2024;
- non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti;
- inviare il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire

dal 4 novembre 2024 e sino alle ore 24,00 del 30 aprile 2025 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- certificato della Commissione esaminatrice/ Corte d'appello attestante il superamento dell'esame e la votazione riportata (sia per la prima prova che per la seconda prova, ovvero votazione complessiva);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- autocertificazione attestante di non aver percepito altra borsa di studio, assegno o sussidio erogato da altro Ente / Associazione per aver conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2023 (art. 3 del bando).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

Art. 6 - Graduatoria

Il premio è erogato secondo una graduatoria formata, per ciascun Distretto, in base alla votazione più alta ottenuta e, in caso di parità, in base alla minore età anagrafica

del richiedente; in caso di ulteriore parità, in base alla priorità cronologica di presentazione della domanda.

Nell'eventualità non vengano assegnati premi in tutti i Distretti, quelli residui verranno assegnati in base a una graduatoria nazionale unica, formata con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, votazione conseguita e data di nascita del richiedente. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente.

MODULI PAGAMENTO CONTRIBUTI MINIMI 2025

Dal 4 febbraio 2025 è possibile generare e stampare i moduli di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi 2025 collegandosi al sito internet della Cassa Forense www.cassaforense.it, tramite la sezione «Accessi riservati/posizione personale», «utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico».

Le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal [Regolamento Unico della Previdenza Forense](#), in vigore dal 1- gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il **contributo di maternità**.

Si evidenzia che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all'Albo devono pagare il contributo minimo integrativo.

Le scadenze previste per le prime tre rate sono le seguenti:

- 28 febbraio;
- 30 aprile;
- 30 giugno.

News CNF

ORDINANZE

Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori – Requisito di anzianità – Iscrizione nell'albo ordinario per almeno dodici anni – Precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti – Computo ai fini della maturazione del requisito – Esclusione – Fondamento.

Ai fini dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente

iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Scotti\), SS.UU., ordinanza n. 19976 del 19 luglio 2024](#)

NOTA: In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 5306 del 28 febbraio 2024.

DECISIONI

L'avvocato che tace l'evento interruttivo del processo per morte/estinzione del soggetto rappresentato non viola il dovere di verità

Il dovere di verità di cui all'art. 50 cdf, ancorché idoneo ad assumere rilievo processuale attraverso i filtri degli artt. 88 e 96 cpc, non impone all'avvocato di comunicare al giudice e alla controparte la vicenda estintiva della parte rappresentata, giacché la legge processuale gli consente di manifestare discrezionalmente quest'informazione, sia pur previa intesa con il successore del soggetto estinto. Peraltro, in tal caso il difensore non rende alcuna falsa dichiarazione (che è la condotta sanzionata dalla predetta norma deontologica), ma semmai tace un'informazione, avvalendosi però del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge di rilasciare una dichiarazione, che non è di pura scienza, ad effetti processuali per la migliore e più efficace tutela della parte assistita.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Scotti\), SS.UU., sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024](#)

PARERI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore richiede "se una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, può divenire socio di capitale di altre società aventi natura commerciale".

Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.

Innanzitutto, è noto che l'art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l'esercizio in forma societaria della professione forense mercé

l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).

Ebbene, per quanto qui interessa l'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247/2012 sancisce che la professione di avvocato è incompatibile "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico". Ne deriva che l'esenzione da incompatibilità consta solo se l'oggetto della attività della società amministrata dall'avvocato "è limitato esclusivamente" alle attività indicate nella norma, ossia all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico".

Ebbene, la circostanza che una società sia titolare di una partecipazione all'interno di un'altra società implica inevitabilmente l'esercizio di un'attività correlata alla gestione della quota di partecipazione sociale; si potrebbe reputare che tale attività sia o meno prevalente rispetto alle altre attività esercitate, ma comunque ciò implica la perdita dell'esercizio di un'attività in via "esclusiva".

Di qui, la conseguenza per cui la società potrà acquisire, con piena opponibilità nei confronti dei terzi, una partecipazione sociale in altra società, ma una simile scelta implica un'estensione dell'attività tale da far perdere il carattere di esclusività richiesto dall'art. 18, lett. c), della Legge n. 247/2012. Le superiori premesse, dunque, consentono di dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini: una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, ove divenga socio di capitale di altre società aventi natura commerciale non esercita più attività di gestione di beni personali e/o familiari in via esclusiva e, dunque, viene

meno l'esenzione da incompatibilità di cui all'art. 18, lett. c, Legge n. 247/2012.
Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 9 ottobre 2024

Il COA di Forlì Cesena formula un quesito chiedendo chiarimenti in merito all'iscrizione nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari di cui all'articolo 19 della legge n. 247/12.

In primo luogo, domanda di sapere se – ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco – sia necessario disporre la cancellazione dall'Albo ordinario con contestuale nuova iscrizione nell'elenco oppure se sia più corretto effettuare un passaggio dall'Albo ordinario all'elenco speciale senza soluzione di continuità.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, i quali possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario.

Si tratta, in particolare, di una specifica deroga al regime dell'incompatibilità nella quale incorrerebbe – in astratto – l'iscritto all'albo ordinario assunto alle dipendenze dell'università quale docente o ricercatore.

Qualora l'iscritto nell'albo ordinario assuma tale qualifica, l'ordinamento ne consente il trasferimento nell'elenco speciale "annesso" all'albo. Si tratta, quindi, di un elenco "annesso" all'albo e da esso solo funzionalmente separato, il quale funge a dettagliare gli iscritti con il limitato patrocinio di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. Pertanto, il passaggio dall'Albo all'elenco non richiede un formale procedimento di cancellazione e reinscrizione, fermo restando che – una volta trasferito nell'elenco speciale – il docente/ricercatore a tempo pieno potrà esercitare nei soli limiti consentiti dall'ordinamento universitario.

Con il secondo quesito, il COA di Forlì Cesena chiede di sapere se nell'elenco speciale possano essere iscritti anche i docenti e ricercatori universitari a tempo determinato, vale a dire coloro che siano

assunti alle dipendenze dell'università con un contratto avente una precisa scadenza temporale. Fermo restando che – ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale – è necessario il formale inquadramento in ruolo e l'esercizio delle funzioni in regime di tempo pieno e considerato che le figure di ricercatori a tempo determinato previste dall'ordinamento godono di tale inquadramento, se ne desume che – finché perduri l'inquadramento come ricercatore a tempo determinato – questo debba essere iscritto nell'elenco speciale, ove intenda mantenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 25 novembre 2024

Il Coa di Torino ha richiesto un parere in ordine alla problematica di cui all'art. 12, comma 2, del d.m. n.55/2014, come modificato al d.m. n. 147/2022, concernente la determinazione del compenso in materia penale per le fattispecie in cui sono "coinvolte" più persone.

In particolare, è stato richiesto parere sui seguenti quesiti:

- a) se sia possibile applicare l'aumento del 30% quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato;
- b) se in presenza della congiunzione "anche" – gli aumenti previsti nella citata disposizione 1) per aumento del numero dei soggetti e/o delle imputazioni per effetto della riunione ovvero 2) per aumento del numero delle controparti – parti civili o imputati – siano cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi);
- c) con riferimento all'inciso "Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime", si chiede se sia corretto individuare ed applicare, per ogni udienza di durata elevata (per esempio, dalle h. 9.00 alle h. 18.00) una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza.

In ordine ai quesiti innanzi riportati si evidenzia quanto segue.

Quesito di cui alla lettera a).

La formulazione della prima parte del comma 2 dell'art. 12 del d.m. n. 55/2014 ("quando l'avvocato assiste più soggetti") consente l'aumento del 30% solo quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l'avvocato.

Quesito di cui alla lettera b).

La norma di cui all'art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunioni di più procedimenti) non consente di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto. Infatti, se è pur vero che la parola "ovvero" può essere usata in senso sia disgiuntivo che esplicativo, nel caso di specie la formulazione della norma depone nel senso esplicativo, atteso che spiega meglio il significato della prima parte della frase ma non aggiunge una ulteriore fattispecie (a differenza invece, ad esempio, della stessa parola - ovvero - riportata nell'ultima parte del 1 comma del medesimo articolo 12, in cui è evidente la funzione disgiuntiva della parola "ovvero").

Quesito di cui alla lettera c): non è possibile applicare la tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che la tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente; peraltro, l'attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa. Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell'attività da compiersi in adempimento dell'incarico ricevuto. Non è possibile, altresì, calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell'avvocato sono "uniche" per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza.

Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 17 ottobre 2024

Il COA di Torino chiede di sapere se i professionisti sospesi amministrativamente siano soggetti all'obbligo formativo.

Sebbene il quesito non sia esplicito sul punto, si deve ritenere che la sospensione sia quella dovuta al mancato pagamento dei contributi di iscrizione, disciplinata dall'articolo 29 della legge n. 247/12. Rileva anche in questo caso, sul punto, il parere 90/2016 - relativo alla sospensione volontaria - a mente del quale:

"Art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall'obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall'art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall'attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall'obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all'art. 6 "L'obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo", il Regolamento succitato detta all'art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall'obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero."

La disposizione da ultimo richiamata, tuttavia, può utilmente essere riferita - come già ritenuto - alla sospensione volontaria e non anche alla sospensione amministrativa per mancato pagamento dei contributi, stante la diversità di ratio dei due istituti. Ne consegue che, ove la sospensione amministrativa si protragga per più di sei mesi, l'obbligo formativo deve essere adempiuto.

Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 9 ottobre 2024

Il COA di Cosenza chiede di sapere se l'avvocato sia tenuto ad assolvere agli adempimenti antiriciclaggio qualora, nel corso di un giudizio, le parti sottoscrivano una transazione per importo superiore ad Euro 15.000,00 di cui viene dato atto a verbale, ma senza che lo stesso sia pro

Da un punto di vista normativo, occorre richiamare l'art. 3, comma 4, lettera c) del d. lgs. 231/2007 ss.mm. che disciplina i casi in cui gli av-

vocati sono soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti antiriciclaggio, oltre all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione – quale è il CNF – l'elaborazione e l'aggiornamento di regole tecniche. Le Regole Tecniche elaborate da questo Consiglio e adottate con Delibera del 20 settembre 2019 precisano ulteriormente le operazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) d. lgs. 231/2007. In particolare, la Regola Tecnica n. 2 prevede espressamente che: “Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, (...), non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

(...);

l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; (...).”

In ragione di tutto quanto sopra descritto, l'operazione come descritta nel Quesito non appare riconducibile alle operazioni per cui l'avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007 ss.mm.

Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 9 ottobre 2024

Il COA di Siracusa formula quesito chiedendo se, ai fini dell'individuazione dei “soggetti, livelli e materie” in materia di contrattazione collettiva integrativa degli ordini territoriali ed in particolare, riguardo alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” di cui al comma 6 lett. z) dell'art. 7 del CCNL delle Funzioni Centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, come richiamato dall'art. 18 del medesimo CCNL applicabile al personale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, questi ultimi devono essere considerati quali soggetti titolari della “contrattazione integrativa di sede unica” e come tali possono procedere alla autonoma elaborazione dell'accordo integrativo ai sensi dell'articolo 7 comma 6, lett.

z) del CCNL, ovvero se debbano considerarsi quali “sedi territoriali” con l'effetto che la materia della contrattazione integrativa relativa alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” deve essere demandata al CNF.

La risposta è resa nei termini seguenti. L'art. 7, comma 2, primo periodo, del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga, “nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici”, a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed in sede territoriale (“contrattazione integrativa di sede territoriale”).

L'art. 7, comma 2, secondo periodo, dispone, invece, che, “nelle altre amministrazioni”, la contrattazione collettiva integrativa “si svolge in un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”)”. Il Consiglio Nazionale Forense non può essere annoverato tra le “amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici” né i COA possono essere considerati “sedi territoriali” del Consiglio Nazionale Forense.

L'art. 24 della Legge n. 247 del 2012 prevede, infatti, al comma 1, che “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo” e, al comma 3, che gli stessi “sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ... determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia”.

Il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini circondariali sono, quindi, ferme restando le funzioni di coordinamento e indirizzo che la legge professionale attribuisce al primo, “enti aventi natura associativa” (art. 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 101/2013) giuridicamente autonomi tra loro. Da quanto sopra evidenziato discende che i consigli dell'ordine circondariali vanno considerati, ai fini di cui all'art. 7, commi 2 e 6, lettera z), del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, “sede unica” di contrattazione collettiva integrativa. Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 3 luglio 2024

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore STATISTICHE AGGIORNATE AL 18/01/2025

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	545	19	1	0	565
Avvocati (non cassazionisti)	1368	15	3	18	1404
Totale	1914	34	4	18	1970

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	155	9	0	0	164
Avvocati (non cassazionisti)	693	11	1	4	709
Totale	848	20	1	4	873

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	391	10	1	0	402
Avvocati (non cassazionisti)	675	4	2	14	695
Totale	1066	14	3	14	1097

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	175	237	412
Praticanti Abilitati	25	41	66
Totale	200	278	478

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1297	1151	2448

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
39	1	3

Indennità di mediazione in vigore per istanze presentate dal 15/11/2023 - PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 5 DEL DLGS 28/2010

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva

Quando il valore della controversia è indeterminabile è dichiarata dalla parte se: si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00

Basso: Fino a euro 1.000,00

Medio: da euro 1.001,00 a euro 50.000,00

Alto: da euro 50.000,01

Tabella 1) Spese di avvio dovute alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione

	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale da versare	Totale comprensivo di iva
VALORE DELLA LITE				
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Tabella 2) Spese di mediazione dovute al momento della presentazione dell'istanza e per i convenuti all'adesione alla procedura di mediazione

	Spese di mediazione
VALORE DELLA LITE	
Fino a euro 1.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile basso	48,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile medio	96,00 €
da euro 50.000,01 e per le procedure di valore indeterminabile alto	136,00 €

Tabella 3) ulteriori spese di mediazione

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)

CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)

SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)

SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: **non sono dovute ulteriori spese di mediazione**

	Colonna 1		Colonna 2		Colonna 3	
	POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%	POSITIVO PRIMO INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO - maggiorazione 25% -	POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO - maggiorazione 25% -	NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO	Importo di riferimento per calcolo delle colonne 1,2 e 3 ricavati dalla tabella A) allegata al DM 150/2023, riducendo ogni importo di 1/5	
VALORE DELLA LITE						
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	17,60 €	20,00 €	20,00 €	16,00 €	64,00 €	
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 o indeterminabile medio	35,20 €	40,00 €	40,00 €	32,00 €	128,00 €	
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 o indeterminabile medio	149,60 €	170,00 €	170,00 €	136,00 €	232,00 €	
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 o indeterminabile medio	281,60 €	320,00 €	320,00 €	256,00 €	352,00 €	
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	528,00 €	600,00 €	600,00 €	480,00 €	576,00 €	
da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 o indeterminabile alto	910,40 €	1.030,00 €	1.030,00 €	824,00 €	960,00 €	
da euro 150.000,01 a euro 250.000,00	1.170,40 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.064,00 €	1.200,00 €	
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.050,40 €	2.330,00 €	2.330,00 €	1.864,00 €	2.000,00 €	
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	3.282,40 €	3.730,00 €	3.730,00 €	2.984,00 €	3.120,00 €	
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	3.898,40 €	4.430,00 €	4.430,00 €	3.544,00 €	3.680,00 €	
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	5.570,40 €	6.330,00 €	6.330,00 €	5.064,00 €	5.200,00 €	

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE
ISCRITTO AL N. 28 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC